

LIQUAMI, RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI: LA CORTE EUROPEA CI RIPENSA?

a cura di *Gianfranco Amendola*

Sono appena state pubblicate due sentenze della Corte europea di Giustizia, che sembrano riaprire la *vexata quaestio* della nozione di <<rifiuto>>, con riferimento alla nozione di <<sottoprodotto>>, introdotta dalla stessa Corte. Trattasi di questione molto rilevante in quanto, come è noto, investe l'ambito dell'unica eccezione ai <<rifiuti>> ammessa dalla Corte, sinora delineata con riferimento ai residui di produzione che vengono riutilizzati in modo certo, senza trasformazioni preliminari, nel corso dello stesso processo di produzione. Ed è proprio questo ultimo requisito che le due sentenze sembrano rimettere in discussione. Iniziamo, allora, ad esaminare sinteticamente la giurisprudenza comunitaria in proposito.

1. La problematica dei sottoprodotti, risulta introdotta dalla Corte europea, con riferimento al riutilizzo di residui da attività estrattiva, nel 2002 con la sentenza *Palin Granit*¹, con una motivazione che vale la pena di leggere integralmente².

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, SENTENZA PALIN GRANIT DEL 2002

32. *Nei punti da 83 a 87 della citata sentenza ARCO Chemie Nederland e a., la Corte ha sottolineato l'importanza di verificare se la sostanza sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore. Come la Commissione osserva, nella causa principale, la produzione di detriti non è lo scopo primario della Palin Granit. Essi vengono prodotti solo in via accessoria e l'impresa cerca di limitarne la quantità. Orbene, per comune esperienza, un rifiuto è ciò che viene prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo di fabbricazione mira direttamente.*

33. *Di conseguenza risulta evidente che detriti provenienti dall'attività estrattiva, che non si configurano come produzione principale derivante dallo sfruttamento di una cava di granito, rientrano, in via di principio, nella categoria dei «[r]esidui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime» di cui al punto Q 11 dell'allegato I della direttiva 75/442.*

34. *A tale interpretazione potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), comma 1, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.*

35. *Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.*

36. *Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo, ricordato al punto 23 della presente sentenza, di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni*

¹ CGCE, sez. 6, 18 aprile 2002, PALIN GRANIT OY, in *Foro It.* 2002, IV, c. 576 e segg.

² Solo le sottolineature e i grassetti sono nostri

in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.

37. Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto.

Da un lato, quindi, si specifica meglio la nozione di residuo di produzione (che viene prodotto accidentalmente o comunque non è il risultato diretto del processo di produzione principale) da considerare rifiuto, e dall'altro si introduce, come possibile eccezione, il <<sottoprodotto>>, e cioè il residuo che, se pur non voluto direttamente e principalmente, può essere, così com'è, senza alcuna trasformazione, sfruttato e commercializzato, avendo, dal punto di vista economico, il valore di un prodotto. In tal caso, tuttavia, in applicazione del principio di precauzione secondo cui la nozione di rifiuto va interpretata in maniera estensiva, la Corte ritiene di limitare tale esclusione ai soli casi in cui il riutilizzo del sottoprodotto non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.

2. La distinzione veniva confermata e precisata l'anno successivo con la sentenza AVESTAPOLARIT³, e sempre con riferimento al riutilizzo di residui da attività estrattiva. Leggiamone i passi più interessanti ai fini della nostra indagine.

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, SENTENZA AVESTAPOLARIT CHROME OY DEL 2003

34. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, appare evidente, anzitutto, che detriti e sabbia di scarto che risultano da operazioni di arricchimento del minerale, come quelli provenienti dalla miniera sfruttata dalla AvestaPolarit, costituiscono «[r]esidui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime» di cui al punto Q 11 dell'allegato I della direttiva 75/442 (v. punti 32 e 33 della sentenza Palin Granit).

35. Rimane da esaminare se residui del genere debbano essere qualificati come rifiuti per il motivo che il loro detentore se ne disfarebbe o avrebbe l'intenzione o l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442. Altrimenti, tali residui potrebbero essere qualificati, come sostiene la AvestaPolarit, come sottoprodotti che non rientrano nel campo di applicazione della detta direttiva.

36. A questo riguardo, occorre distinguere, da una parte, i residui che sono utilizzati senza trasformazione preliminare **nel processo di produzione** per assicurare un **necessario** riempimento delle gallerie e, dall'altra, gli altri residui.

37. Infatti, i primi sono allora utilizzati come materia nel processo industriale minerario propriamente detto e non possono essere considerati come sostanze di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi, poiché, invece, esso ne ha bisogno per la sua attività principale.

38. Solamente nell'ipotesi in cui un tale utilizzo dei detti residui sia vietato, in particolare per ragioni di sicurezza o di tutela dell'ambiente, e le gallerie debbano essere chiuse e sostenute in modo diverso, si dovrebbe allora considerare che il detentore ha l'obbligo di disfarsi di tali residui e che questi ultimi costituiscono rifiuti.

39. Al di fuori di quest'ipotesi, se un gestore di una miniera può identificare fisicamente i residui che saranno effettivamente utilizzati nelle gallerie e fornisce all'autorità competente garanzie sufficienti di tale utilizzo, questi residui non devono essere considerati come rifiuti. A questo riguardo, spetta

³ CGCE, sez. 6, 11 settembre 2003, AVESTAPOLARIT CHROME OY, in *Rivistambiente* 2003, pag. 1339 e segg.

all'autorità competente valutare se la durata di ammasso dei residui prima della loro reintroduzione nella miniera non sia così lunga che le dette garanzie non possono essere realmente fornite.

40. Per quanto riguarda i residui la cui utilizzazione non è necessaria nel processo di produzione per riempire le gallerie, essi devono, in ogni caso, essere considerati nel loro complesso come rifiuti.

41. Ciò è vero non solo per i detriti e la sabbia di scarto la cui utilizzazione per operazioni di costruzione o per altri usi è incerta (v. punti 37 e 38 della sentenza Palin Granit), ma anche per i detriti che saranno trasformati in conglomerati, poiché, anche quando una tale utilizzazione sia probabile, essa necessita precisamente di un'operazione di recupero di una sostanza che, come tale, non è utilizzata né nel processo di produzione mineraria, né per l'uso finale previsto (v. punto 36 della sentenza Palin Granit).

42. Ciò è anche vero per i detriti accumulati in forma di ammassi e che resteranno sul posto a tempo indeterminato, o per la sabbia di scarto che resterebbe nei vecchi bacini di decantazione. Infatti, tali residui non serviranno al processo di produzione, e non possono essere sfruttati o commercializzati in una maniera diversa senza operazioni di trasformazione preliminare. Si tratta di conseguenza di rifiuti di cui il detentore si disfa. La loro eventuale sistemazione in armonia col paesaggio rappresenta solo un modo di trattarli rispettoso dell'ambiente, ma non una tappa del processo di produzione.

43. Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera si disfa o ha intenzione o l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, che devono essere qualificate, di conseguenza, come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, salvo che il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.

Da questa motivazione, appare in primo luogo confermato che secondo la Corte, un residuo, per essere declassato a <<sottoprodotto>> deve essere impiegato nello stesso processo che lo ha prodotto (nel caso in esame, nella stessa miniera). Anzi, si specifica che il riutilizzo, oltre la condizione della non necessità di trasformazione preliminare, deve essere direttamente necessario al processo di produzione (ovviamente principale). E non basta, perchè si aggiunge che conta anche il tempo che intercorre tra la produzione del residuo ed il suo reimpiego nell'attività che lo ha prodotto.

3 Una ulteriore conferma veniva dalla sentenza Niselli del novembre 2004⁴, con cui, a proposito di rottami ferrosi, si condannava la "interpretazione autentica della nozione di rifiuto" introdotta dall'Italia con l'art. 14. Anzi, in essa si specificava testualmente che il riutilizzo deve avvenire nel <<medesimo>> processo produttivo.

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, SENTENZA NISELLI DEL 2004

Come la Corte ha dichiarato, il fatto che una sostanza utilizzata sia un residuo di produzione costituisce, in via di principio, un indizio dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsene ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 (v. sentenza ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 84). La stessa valutazione si impone per quanto riguarda i residui di consumo.

44 . *Può tuttavia ammettersi un'analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente*

⁴ CGCE, sez. 2, 11 novembre 2004, proc. C-457/02, Niselli, in *Ambiente e sicurezza sul lavoro* 2004, n. 12, pag. 22 e segg., con nostra nota *Dalla Corte europea una bordata per il partito del "non rifiuto"*.

destinato a produrlo può costituire non un residuo, bensì un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi», ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasta infatti con le finalità della direttiva 75/442 in quanto non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (v. sentenza Palin Granit, cit., punti 34 e 35).

45. Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuti, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura, il ricorso a tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, dev'essere circoscritto alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione (sentenza Palin Granit, cit., punto 36).

46. Oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce quindi un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (sentenza Palin Granit, cit., punto 37).

47. Risulta da quanto precede che è ammesso, alla luce degli obiettivi della direttiva 75/442, qualificare un bene, un materiale o una materia prima derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo non come rifiuto, bensì come sottoprodotto di cui il detentore non desidera «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, di tale direttiva, a condizione che il suo riutilizzo sia certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione (v. sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, AvestaPolarit Chrome, Racc. pag. I-8725).

48. Tuttavia, quest'ultima analisi non è valida per quanto riguarda i residui di consumo, che non possono essere considerati «sottoprodotti» di un processo di fabbricazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del processo produttivo.

OMISSIS

51 Un'interpretazione del genere si risolve manifestamente nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442.

52 In proposito, materiali come quelli oggetto del procedimento principale non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze o materiali di cui i detentori si sono disfatti.

Appare, quindi, chiarissimo che se un residuo non viene riutilizzato nel corso dello stesso processo che lo ha prodotto, non può mai essere classificato come «sottoprodotto», ma resta un rifiuto. Ed è proprio e solo per questo che, secondo la Corte, mancando tale processo, un residuo di consumo non potrà mai essere un sottoprodotto.

4 L'unica, apparente eccezione a questa giurisprudenza si poteva rinvenire in una strana ordinanza, **15 gennaio 2004, proc. C-235/02, Saetti e Frediani**⁵, precedente alla sentenza Niselli (ma con lo stesso relatore), in cui la Corte si è occupata del caso particolare del petcoke prodotto dalla raffineria di Gela. Si

⁵ in *Foro It.* 2004, n. 3, IV, c. 151 con nostra nota critica

trattava di una fattispecie particolare (il petcoke è direttamente oggetto di una normativa comunitaria) e, comunque, in essa la Corte si rifa direttamente alle sentenze da noi citate, puntualizzando espressamente che il caso viene deciso con ordinanza motivata in quanto non vi sono novità interpretative ma semplice applicazione dei principi già enunciati nella sua pregressa giurisprudenza (e da noi già riportati).
Leggiamone i punti rilevanti:

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, ORDINANZA SAETTI E FREDIANI, DEL 2004

35. *Può essere pertanto ammessa un'analisi secondo la quale un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o mettere in commercio a condizioni ad essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Un'analisi del genere non contrasta infatti con le finalità della direttiva 75/442, poiché non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti (sentenza Palin Granit, punti 34 e 35).*

36. *Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, al fine di limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nell'ambito del processo di produzione (sentenza Palin Granit, punto 36).*

37. *Con il criterio del riconoscimento o meno della natura di residuo di produzione riguardo ad una certa sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce quindi un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (sentenza Palin Granit, punto 37).*

38. *E' così che la Corte ha giudicato che detriti costituenti residui derivanti dallo sfruttamento di una miniera, utilizzati legalmente senza trasformazione preliminare nel processo di produzione per assicurare un necessario riempimento delle gallerie della miniera, non possono essere considerati come sostanze di cui il gestore si disfi o abbia intenzione di disfarsi poiché, invece, esso ne ha bisogno per la sua attività principale, a condizione tuttavia che fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle dette sostanze (sentenza 11 settembre 2003, causa C-114/01, AvestaPolarit Chrome, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 36-39 e 43).*

OMISSIS

45. *Anche se, così come sostiene una controparte dei sigg. Saetti e Frediani nel procedimento principale, il coke da petrolio in questione è il risultato automatico di una tecnica che genera in parallelo altre sostanze petrolifere, il cui ottenimento costituirebbe l'obiettivo prioritario della direzione, occorre tenere conto che, poiché l'utilizzo dell'insieme della produzione di coke è certo ed effettuato essenzialmente per gli stessi tipi di uso di quelli di tali altre sostanze, il detto coke da petrolio è a sua volta un prodotto petrolifero fabbricato in quanto tale e non un residuo di produzione. A tale proposito, nella causa principale, sembra pacifico in base agli atti trasmessi alla Corte che il coke da petrolio è integralmente utilizzato in maniera certa come combustibile nel*

processo di produzione, in quanto le eccedenze di energia elettrica che ne risultano vengono esse stesse integralmente vendute.

OMISSIS

47. Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie, non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442.

Non è questa la sede per commentare questa ordinanza, a nostro avviso criticabile per molti aspetti. Per quanto interessa, è vero che essa ammette che vi possa essere un sottoprodotto anche se vi è cessione ad altre industrie, ma è anche vero che, in quel caso, non veniva ceduto il petcoke, il quale, invece, veniva <<integralmente utilizzato in materia certa come combustibile nel processo di produzione>>, bensì l'energia prodotta dalla sua combustione. E, quindi, secondo la Corte, si rispettava il limite del riutilizzo nello stesso processo di produzione.

Insomma, in realtà nessuna novità e riconferma della pregressa giurisprudenza, tanto è vero che, come si è notato, il caso fu deciso con ordinanza e non con sentenza.

5 In questo quadro, si inseriscono le due sentenze della terza sezione, 8 settembre 2005, relative, entrambe, a liquami prodotti da allevamenti di animali che vengono considerati <<sottoprodotti>>, e non rifiuti, se riutilizzati come fertilizzanti non solo nei terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti, ma anche in terreni di altri operatori economici.

Leggiamo, quindi, la motivazione che interessa⁶

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA, SENTENZA –C-416/02 DEL 2005

86 *La Commissione sostiene che l'azienda in questione produce rifiuti in grande quantità, in particolare colaticcio e carogne, e che tali rifiuti, in mancanza di una normativa comunitaria specifica relativa alla loro gestione, sono disciplinati dalla . Ebbene, tale azienda opererebbe senza l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 9 di tale direttiva e i detti rifiuti, come riconosciuto dalle stesse autorità spagnole, verrebbero scaricati senza controlli sui terreni vicini, in spregio agli obblighi in materia di ricupero o smaltimento oggetto dell'art. 4 della stessa direttiva. Infine, la detta azienda non sarebbe stato oggetto di alcun adeguato controllo periodico da parte delle competenti autorità, in violazione dell'art. 13 della detta direttiva.*

87 *A tale riguardo occorre ricordare che l'ambito di applicazione della nozione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva (v. sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26).*

88 *In determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto del quale l'impresa non cerca di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa*

⁶ Essa è tratta dalla sentenza della causa C-416/02, ma la motivazione è identica anche in quella della causa C-121/03

applicabile a tali prodotti, a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione (v. sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I-3533, punti 34-36).

89 La Corte ha così giudicato che detriti o sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera sfuggono alla qualifica di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 quando il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva di queste sostanze (v., in questo senso, sentenza 11 settembre 2003, causa, AvestaPolarit Chrome, Racc. pag. I-8725, punto 43). La Corte ha anche dichiarato che non costituisce un rifiuto ai sensi della detta direttiva il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio 2004, causa, Saetti e Frediani, Racc. pag. I-1005, punto 47).

90 Come afferma giustamente il governo del Regno Unito nella sua memoria di intervento, degli effluenti di allevamento possono, alle medesime condizioni, sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell'ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento.

91 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non occorre limitare quest'analisi agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della direttiva se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta (v. in questo senso ordinanza Saetti e Frediani, citata, punto 47).

6. A prima vista, quindi, si potrebbe pensare ad un rilevante mutamento di giurisprudenza, nel senso che vi può essere un sottoprodotto anche se il residuo viene destinato ad un processo di produzione diverso da quello da cui deriva. Per fortuna, da un attento esame si rileva il contrario. In primo luogo, infatti, si deve rilevare che queste sentenze si basano sull'art. 226 del Trattato e non sull'art. 234, per cui in esse l'aspetto probatorio (il fatto) è molto più importante che non nelle domande pregiudiziali (il diritto). In secondo luogo, in esse la problematica del <<rifiuto>> non è questione principale. In terzo luogo, leggendo con attenzione la motivazione, appare evidente che la Corte ha ritenuto trattarsi di un caso particolare, in quanto il riutilizzo del liquame-letame costituisce una <<corretta pratica agricola>> che avviene <<nell'ambito della pratica diffusa dell'agricoltura>>. E, in fatto, si precisa che la conclusione vale solo se si tratta di residui organici che <<vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento>>. Risulta anche -ed è il dato più rilevante-, che i liquami venivano utilizzati <<sui terreni vicini>>.

Appare, quindi, evidente che anche in questo caso, come nell'ordinanza Saetti e Frediani, la Corte non ha voluto affatto cambiare giurisprudenza circa la necessità che il riutilizzo avvenga nell'ambito del medesimo processo produttivo⁷, ma ha solo, in via interpretativa e tenendo conto del caso particolare, ritenuto che non possa parlarsi di diverso processo di produzione se i liquami vengono applicati, in uno stesso contesto, con certezza e con immediatezza anche sui terreni vicini. Insomma, più del fatto formale della diversità di

⁷ tanto più che il giudice relatore è lo stesso delle sentenze Avestapolarit e Niselli, oltre che, come si è detto, della ordinanza Saetti e Frediani.

proprietari, ha fatto valere la considerazione sostanziale che, nei casi in esame, l'impatto sull'ambiente non è affatto influenzato da una eventuale pluralità di proprietari.

Peraltro, a questa conclusione la Corte perviene *de plano*, come se fosse solo una conferma della sua pregressa giurisprudenza sui sottoprodotti, citando in particolare, su questo punto, l'ordinanza Saetti e Frediani⁸, senza altra motivazione. Se avesse voluto cambiare giurisprudenza, del resto, avrebbe dovuto decidere a sezioni unite (Grand Chamber).

Sia chiaro, a noi sembra comunque un allargamento pericoloso e non condivisibile. Soprattutto per il nostro paese dove uno degli strumenti più usati dalla ecomafia per smaltire rifiuti pericolosi è proprio quello di camuffarli da liquami per la fertirrigazione, esclusi proprio in questi giorni dalla normativa sui rifiuti da un decreto ministeriale (DM 6 luglio 2005) già oggetto di critiche in sede dottrina, in quanto, se non vengono ad essa sottoposti, mancano gli strumenti essenziali per il controllo e la tracciabilità (registro di carico e scarico, formulari di trasporto, autorizzazione allo stoccaggio ecc.).

E non è certo un caso che, nei procedimenti in esame, sia la Commissione sia l'Avvocato Generale erano giunti a conclusioni opposte, mettendo giustamente in risalto che non si poteva parlare di sottoprodotti, ma di rifiuti.

Non resta, quindi, che sperare che la Corte elimini al più presto ogni dubbio in proposito; e, nel frattempo, continuare ad applicare la "vecchia" giurisprudenza sui sottoprodotti, fidando sulla considerazione decisiva che, se veramente avesse voluto innovarla, la stessa Corte avrebbe deciso a sezioni unite o, almeno, lo avrebbe detto con chiarezza; così come non avrebbe deciso con ordinanza il caso Saetti e Frediani.

Gianfranco Amendola

Riportiamo in calce le due sentenze della Corte Europea

⁸ che, a sua volta, proprio per lo strumento usato non può, come si è detto, contenere un mutamento di giurisprudenza.

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 settembre 2005 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE – Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 80/778/CEE – Qualità delle acque destinate al consumo umano»

Nella causa C-121/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 marzo 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, e dai sigg. J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Löhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M. M. Ferreira, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 dicembre 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con il ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
 - avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), e non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti provenienti da impianti d'allevamento suino situati nella regione del Baix Ter, nella provincia di Gerona, fossero eliminati o sfruttati senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l'ambiente, avendo consentito a numerosi di questi impianti di funzionare senza l'autorizzazione richiesta dalla detta direttiva e non avendo effettuato i controlli periodici necessari in tali impianti,
 - non avendo effettuato, prima della costruzione di detti impianti o della modifica dei loro

progetti, alcuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, violando così le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva 85/337, nella versione iniziale»), o violando le disposizioni di questa direttiva nella versione successiva alle modifiche introdotte dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»),

– non avendo compiuto gli studi idrogeologici necessari nella zona interessata dall'inquinamento, con riferimento agli impianti di allevamento suino contestati nel presente ricorso, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43),

– superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229, pag. 11), e violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva,

il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

La normativa sui rifiuti

La normativa comunitaria

2 L'art. 1, lett. a), primo comma, della definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

3 Il secondo comma dello stesso art. 1, lett. a), affida alla Commissione il compito di preparare un «elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I». Con decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, punto a) della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15), la Commissione ha emanato un «catalogo europeo dei rifiuti», nel quale compaiono in particolare, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito». La nota introduttiva che compare nell'allegato alla detta decisione precisa che tale catalogo dei rifiuti non è «esaustivo», che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

4 L'art. 1, lett. c), della stessa direttiva definisce il detentore come «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene».

5 L'art. 2 della dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) qualora già contemplati da altra normativa:

(...)

- iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

(...)

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari».

6 L'art. 4 della detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

7 Secondo l'art. 9 della stessa direttiva, ai fini, tra l'altro, dell'applicazione del detto art. 4, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento dei rifiuti elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, autorizzazione riguardante, in particolare, i tipi ed i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento, il metodo di trattamento.

8 A norma dell'art. 13 della :

«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 912 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti».

La normativa nazionale

9 L'art. 2, n. 2, della legge 21 aprile 1998, n. 10, sui rifiuti (BOE 22 aprile 1998) dispone che «la presente legge si applica a titolo suppletivo alle materie da essa elencate in prosieguo con riferimento agli aspetti che essa disciplina espressamente attraverso la sua regolamentazione specifica:

(...)

b) l'eliminazione e la trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale, come questa materia è regolata dal regio decreto 17 dicembre 1993, n. 2224, sulle norme sanitarie relative all'eliminazione e alla trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale ed alla protezione contro gli agenti patogeni negli alimenti per animali (...)

c) i rifiuti provenienti dalle installazioni agricole e di allevamenti di bestiame, costituiti da materie fecali e da altre sostanze naturali non nocive, utilizzati nell'ambito delle attività agricole, come questa materia è regolata dal regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, relativo alla protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati derivanti da produzioni agricole, e dalla disciplina che il governo è competente ad adottare in conformità alla quinta disposizione addizionale

(...)).

10 La detta quinta disposizione addizionale prevede che l'uso come fertilizzanti agricoli dei rifiuti di cui all'art. 2, n. 2, lett. c), sarà soggetto alla disciplina che il governo emanerà a questo scopo ed alle norme supplementari che saranno adottate, all'occorrenza, dalle regioni autonome. Secondo la stessa disposizione addizionale, tale disciplina fisserà il tipo e la quantità dei rifiuti che potranno essere utilizzati come fertilizzanti nonché le condizioni in presenza delle quali tale attività non sarà soggetta ad autorizzazione e disporrà che quest'attività dovrà essere svolta senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano nuocere all'ambiente, e in particolare provocare l'inquinamento delle acque. La detta disposizione addizionale prevede anche, al n. 3, che,

se i rifiuti che essa considera saranno utilizzati alle condizioni da essa descritte, non vi sarà operazione di scarico dei liquami, ai sensi dell'art. 92 della legge 2 agosto 1985, n. 29, sulle acque.

11 In forza della delega risultante dalla medesima disposizione addizionale, il governo spagnolo ha adottato il regio decreto 3 marzo 2000, n. 324, che fissa la normativa di base sullo sfruttamento razionale degli impianti di allevamento suino (BOE 8 marzo 2000). Tale decreto prevede che la gestione degli effluenti d'allevamento provenienti dagli impianti d'allevamento suino può essere effettuata, in particolare, attraverso lo sfruttamento come concime organico minerale e che il quantitativo massimo di effluenti così utilizzati e il loro contenuto in azoto devono rispettare le norme del regio decreto n. 261/1996.

12 La Comunità autonoma di Catalogna ha, per quanto la riguarda, adottato la legge 15 luglio 1993, n. 6, sui rifiuti. L'art. 4, n. 2, lett. c), di tale legge esclude dal suo ambito di applicazione «i rifiuti di impianti agricoli e di allevamento che non sono pericolosi e che si utilizzano esclusivamente nel contesto dell'attività agricola». Il decreto 1° agosto 2001, n. 220, relativo alla gestione dei rifiuti d'allevamento, che prevede, in particolare, l'obbligo di elaborare piani di gestione e di tenere registri, è venuto a completare la detta normativa. Tale decreto precisa che questi rifiuti devono essere gestiti nel rispetto del codice delle corrette pratiche agricole concernenti l'azoto, codice che è stato adottato con il decreto 22 ottobre 1998.

La normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
La normativa comunitaria

13 L'art. 2, n. 1, della , nella versione iniziale, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».

14 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della detta direttiva, «[i] progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano». Il detto allegato II, punto 1, lett. f), menziona gli impianti che possono ospitare suini.

15 In forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, «i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».

16 Il detto allegato I, punto 17, lett. b), menziona gli impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) e lo stesso punto, lett. c), include gli impianti che dispongono di più di 900 posti per scrofe.

17 L'art. 4, n. 2, della prevede che gli Stati membri determinano, per i progetti elencati all'allegato II di tale direttiva, in base ad un esame svolto caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri fissati dallo Stato membro, «se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10». Il n. 3 del medesimo art. 4 precisa che, «nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III».

18 L'allegato II, punto 1, lett. e), della direttiva 85/337 riguarda gli «[i]mpianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I)» e il punto 13 dello stesso allegato menziona «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente». La direttiva 85/337 doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 14 marzo 1999.

La normativa nazionale

19 In forza della legge della Comunità autonoma di Catalogna 27 febbraio 1998, n. 3, sull'intervento integrato dell'amministrazione per l'ambiente, nonché del suo decreto d'applicazione 18 maggio 1999, n. 136, gli impianti che ospitano più di 2 000 maiali da ingrasso o di 750 scrofe da allevamento sono

soggetti a previa autorizzazione in materia d'ambiente, il che presuppone che vengano rispettati precisi obblighi per la gestione degli effluenti d'allevamento e delle carogne d'animali. Gli impianti che ospitano da 200 a 2 000 maiali devono ottenere, prima della loro creazione, un permesso ambientale. La stessa legge prevede che gli impianti di allevamento suino esistenti che non possiedono l'autorizzazione ambientale debbano presentare domanda d'autorizzazione per regolarizzare la loro situazione.

20 A livello nazionale, la legge 8 maggio 2001, n. 6, che modifica il regio decreto legge 28 giugno 1986, n. 1302, sulla valutazione dell'impatto ambientale (BOE 9 maggio 2001), impone di sottoporre i nuovi impianti di allevamento intensivo che superano i 2 000 suini da ingrasso ed i 750 suini da allevamento ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

La normativa sulla protezione delle acque sotterranee

La normativa comunitaria

21 L'art. 3 della così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:
(...)

b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».

22 Il detto elenco II, punto 3, menziona le «sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano».

23 L'art. 5 della direttiva 80/68 prevede, in particolare, che gli Stati membri sottopongono a indagine preventiva gli scarichi diretti delle sostanze di cui all'elenco II e possono rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee provocato da tali sostanze.

24 In virtù dell'art. 7 della detta direttiva, «le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata».

La normativa nazionale

25 Non è stata portata a conoscenza della Corte nel contesto del presente ricorso alcuna disciplina nazionale avente per oggetto specifico di garantire l'attuazione della direttiva 80/68.

La disciplina relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

La normativa comunitaria

26 L'art. 2 della direttiva 80/778/CEE prevede:

«Per acque destinate al consumo umano ai sensi della presente direttiva si intendono tutte le acque utilizzate a tal fine allo stato in cui si trovano o dopo trattamento, qualunque ne sia l'origine:

- sia che si tratti di acque fornite al consumo,
 - sia che si tratti di acque:
- utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano

e

- che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale».

27 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della detta direttiva:

«Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano».

28 Il n. 6 dello stesso articolo precisa che «gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano almeno conformi ai requisiti specificati nell'allegato I».

29 Il detto allegato I, C, punto 20, prevede che la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati» è di 50 mg/l.

La normativa nazionale

30 La zona considerata nel presente ricorso è stata dichiarata a rischio in virtù del decreto della Comunità autonoma di Catalogna 21 ottobre 1998, n. 283. In applicazione di questa normativa, è stato adottato il decreto 2 maggio 2000, n. 167, recante adozione di misure eccezionali in materia di fonti pubbliche di approvvigionamento colpite dall'inquinamento da nitrati, allo scopo di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La fase precontenziosa del procedimento

31 Nel 2000 la Commissione ha ricevuto una denuncia in cui si lamentava l'inquinamento del bacino acquifero del Baix Ter, situato alla foce del fiume Ter, nella provincia di Gerona, nonché delle acque distribuite in numerosi comuni dell'Empordà, nella stessa provincia. Il denunciante sosteneva che tale inquinamento, provocato da diverse sostanze, in particolare da nitrati, era dovuto allo sviluppo di allevamenti intensivi di suini, i cui effluenti venivano direttamente scaricati, senza controllo né trattamento, nelle acque della zona. Trasmettendo alla Commissione determinati risultati di analisi che mostravano il tenore in nitrati della acque in questione, il medesimo denunciante segnalava che la delegazione della Sanità di Gerona aveva rifiutato di comunicargli talune informazioni relative alla qualità delle dette acque.

32 Con lettera del 2 maggio 2000, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a presentare le loro osservazioni con riferimento alla detta denuncia ed a comunicarle determinate informazioni relative agli impianti d'allevamento in questione e alle condizioni del bacino acquifero del Baix Ter.

33 Con lettera del 13 luglio 2000, le autorità spagnole hanno trasmesso diverse relazioni elaborate dalla direzione per l'Ambiente della Comunità autonoma di Catalogna. Nella loro risposta esse hanno sostenuto che i rifiuti agricoli erano esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 75/442 e che le attività in causa non erano soggette alla procedura di valutazione prevista dalla direttiva 85/337, con riferimento al loro impatto ambientale. Determinati documenti uniti in allegato a tale risposta mostravano che erano state intraprese azioni repressive a seguito del controllo sui rifiuti provenienti dagli impianti di allevamento e che l'inquinamento del bacino acquifero provocato da nitrati era aumentato, considerato che la metà dei campioni prelevati nel primo trimestre del 2000 non rispettava la concentrazione massima di 50 mg/l. Con riferimento alla direttiva 80/778, le autorità spagnole menzionavano il decreto n. 167/2000.

34 Ritenendo che le autorità spagnole avessero trascurato le direttive 75/442, 85/337, ugualmente nella sua versione iniziale, 80/68 e 80/778, il 25 ottobre 2000, la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida.

35 Le autorità spagnole hanno risposto con lettere del 1° e del 15 febbraio 2001 ed hanno trasmesso alla Commissione una relazione redatta dalla direzione per l'Ambiente della Comunità autonoma di Catalogna, in cui l'amministrazione catalana si dichiarava consapevole del problema

causato dall'inquinamento da nitrati nel Baix Ter. Le autorità spagnole hanno in particolare riconosciuto che, in sei comuni del bacino acquifero in questione, la concentrazione in nitrati superava la soglia dei 50 mg/l. Tuttavia esse hanno indicato che il decreto n. 283/98 aveva designato la zona in questione in quanto zona a rischio della Catalogna, con riferimento all'inquinamento da nitrati di origine agricola, e che un programma di misure di gestione delle risorse idriche nelle zone a rischio a causa di tale inquinamento era stato approvato dal governo il 3 aprile 2000. Le autorità spagnole hanno anche precisato che, nella zona di cui trattasi, il codice delle corrette pratiche agricole adottato con il decreto 22 ottobre 1998 era vincolante, allo stesso modo del decreto n. 205/2000, recante adozione del programma di misure agronomiche applicabili alle zone a rischio. Con riferimento alle direttive 75/442 e 80/68, le autorità spagnole hanno indicato che esse non erano state ignorate, in quanto tutti gli impianti di allevamento di suini in causa venivano sottoposti ad una procedura intesa a garantire una gestione corretta dei loro rifiuti.

36 Con lettera del 15 marzo 2001, le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione una relazione sanitaria elaborata dalla direzione per la sanità e la previdenza sociale della Comunità autonoma di Catalogna, dalla quale risultava il superamento della concentrazione massima in nitrati di 50 mg/l in numerosi comuni del bacino acquifero in questione oltre che in un gran numero di pozzi.

37 Ritenendo che le risposte così fornite non fossero ancora soddisfacenti, la Commissione ha, con lettera del 26 luglio 2001, inviato un parere motivato al Regno di Spagna, nel quale quest'ultimo veniva invitato ad adottare i provvedimenti necessari per ottemperare ai suoi obblighi nel termine di due mesi a partire dalla notifica del parere.

38 Con lettera del 3 dicembre 2001, le autorità spagnole hanno risposto al parere motivato, trasmettendo alla Commissione una nuova relazione redatta dalla direzione per l'ambiente della Comunità autonoma di Catalogna. In tale relazione, esse hanno indicato in primo luogo che le procedure di regolarizzazione della situazione degli impianti di allevamento suino in questione erano in corso e che le relazioni ambientali redatte in quest'ambito, prima della concessione o del rifiuto dell'approvazione, erano oggetto di pubblicazione. Esse hanno anche fatto riferimento all'esistenza di un piano di ispezione dei suddetti impianti e all'avvio di azioni repressive. Esse hanno sottolineato che tutti i nuovi allevamenti intensivi di suini che disponevano di più di 2 000 posti per i suini da ingrasso e di più di 750 posti per i suini da allevamento venivano sottoposti alla valutazione del loro impatto sull'ambiente, in conformità alla legge n. 6/2001. Esse hanno infine ammesso che la concentrazione massima di nitrati veniva superata in cinque comuni della zona in causa, la cui popolazione, secondo una relazione del 14 settembre 2001 della direzione per la sanità della Comunità autonoma di Catalogna, trasmessa alla Commissione, contava soli 1 424 abitanti.

39 Ritenendo che il Regno di Spagna non avesse ancora adottato i provvedimenti necessari per ottemperare ai suoi obblighi, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

40 Il Regno di Spagna chiede il rigetto di tale ricorso e la condanna della Commissione alle spese.

Sul ricorso

Le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442

Argomenti delle parti

41 La Commissione sostiene che le aziende di cui si tratta producono rifiuti in quantità considerevole, in particolare liquami e carogne d'animali, e che tali rifiuti, in assenza di altra normativa comunitaria specifica che copra tutti i rischi di pregiudizio all'ambiente da essi provocati, sono disciplinati dalla direttiva 75/442.

42 Secondo la Commissione, l'inquinamento delle acque del bacino acquifero del Baix Ter, ammesso dalle autorità spagnole nelle loro lettere del 1° e del 15 febbraio 2001, del 15 marzo 2001 e del 3 dicembre 2001, è dovuto allo scarico senza gestione né controllo di un volume crescente di liquami, in violazione dell'art. 4 della detta direttiva. Diverse analisi lo confermerebbero. La quantità media di nitrati nelle acque dell'unità idrogeologica del Baix Ter sarebbe di 61 mg/l, e quindi superiore alla concentrazione massima consentita.

43 Inoltre, la Commissione sostiene che, alla data fissata nel parere motivato, gli impianti di allevamento suino in causa funzionavano senza l'autorizzazione prevista all'art. 9 della medesima direttiva. Le autorità spagnole lo avrebbero ammesso indicando che la situazione di un buon numero di questi impianti è in corso di regolarizzazione, il che dimostrerebbe che la normativa nazionale invocata dalle dette autorità non verrebbe rispettata.

44 Infine, gli impianti di allevamento suino della zona in questione, che sono circa 200, non sarebbero stati oggetto di adeguati ed effettivi controlli periodici da parte delle autorità competenti, in violazione dell'art. 13 della direttiva 75/442. Le autorità spagnole si sarebbero limitate a comunicare un prospetto relativo agli anni 1994-1998 e ad attestare un piano di controllo e qualche azione repressiva.

45 Il governo spagnolo contesta la qualificazione di rifiuto ai sensi della direttiva 75/442, con riferimento ai liquami di suino. Il liquame verrebbe utilizzato come fertilizzante minerale organico dei terreni e costituirebbe pertanto non un rifiuto ma una materia prima. Tale liquame, così utilizzato come materia prima, rientrerebbe in realtà nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), che è intesa a prevenire l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

46 Il governo spagnolo precisa, inoltre, che sarebbe necessario considerare la direttiva 91/676, in ogni caso, quale «altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 75/442, in modo da rendere quest'ultima direttiva inapplicabile al liquame di origine suina. Supponendo che si possa ritenere che questa nozione di «altra normativa» contempli anche la normativa nazionale, si deve giungere alla conclusione che i regi decreti n. 261/1996 e n. 324/2000 rientrano nell'ambito di tale nozione.

47 In subordine, per l'ipotesi in cui la Corte dovesse considerare che il liquame rientra nel campo d'applicazione della direttiva 75/442, il governo spagnolo riterrebbe che la Commissione, che deve dimostrare che i fatti che essa allega sono esatti, non abbia accertato l'esistenza dell'inadempimento della detta direttiva. Le autorità spagnole competenti in materia avrebbero condotto un'azione risoluta che avrebbe permesso di ottenere risultati tangibili.

48 Nella sua memoria di replica, la Commissione sostiene che la nozione di «altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 75/442, concerne soltanto un'altra normativa comunitaria, ad esclusione delle normative degli Stati membri. La Corte dovrebbe pertanto riconsiderare la giurisprudenza risultante dalla sentenza 11 settembre 2003, causa C114/01, AvestaPolarit Chrome (Racc. pag. I8725), in cui essa ha giudicato che una normativa nazionale poteva ugualmente costituire un'«altra normativa».

49 In ogni caso, la Commissione ritiene che la normativa spagnola esistente, cioè i regi decreti n. 261/1996 e n. 324/2000, non garantisca un livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente paragonabile a quello garantito dalla direttiva 75/442. D'altra parte, non esisterebbe altra normativa comunitaria applicabile al liquame oltre a questa direttiva. La direttiva 91/676 avrebbe un ambito di applicazione specifico che non coprirebbe tutti i danni ambientali provocati dagli effluenti d'allevamento. Quanto alle carogne d'animali, il governo spagnolo non avvertirebbe il problema e la direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU L 363, pag. 51), che non coprirebbe tutti i danni provocati dalle carogne né tutte le attività di gestione dei rifiuti, non potrebbe neanche essa essere qualificata come «altra normativa». La direttiva 75/442 sarebbe pertanto l'unica applicabile ai rifiuti (liquami e carogne d'animali) prodotti dagli impianti di allevamento suino.

50 La Commissione contesta poi la tesi del governo spagnolo secondo cui il liquame non costituirebbe un rifiuto ma una materia prima. Il fatto che il liquame suino sia oggetto di recupero e che esso sia menzionato nel catalogo europeo dei rifiuti militerebbe in favore della qualificazione di rifiuto per tale sostanza. Soltanto il liquame utilizzato nell'impianto di allevamento come concime ed in conformità alle corrette pratiche agricole potrebbe essere considerato un sottoprodotto. Ciò non accadrebbe in nessuno degli impianti di allevamento considerati dal presente ricorso, in quanto il liquame sarebbe prodotto in troppo grande quantità per essere destinato a quest'uso.

51 Infine, la Commissione ritiene di aver dimostrato con sufficienti elementi che le autorità spagnole non hanno adempiuto gli obblighi derivanti dalla direttiva 75/442.

52 Nella contropartita, il governo spagnolo dichiara che non gli sembra pertinente porre nuovamente in discussione l'interpretazione che la Corte ha desunto dalla nozione di «altra normativa» nella sentenza *AvestaPolarit Chrome*, citata.

53 Esso sostiene che il complesso della normativa interna applicabile, cioè, da un lato, a livello nazionale, il regio decreto n. 261/1996 per le zone a rischio ed il regio decreto n. 324/2000 per le altre zone, integrati suppletivamente dalla legge n. 10/1998, e, dall'altro, la disciplina completa adottata dalla Comunità autonoma di Catalogna con riferimento alle deiezioni del bestiame (piani di gestione, libri di gestione, regole di spargimento, di trasporto fuori dell'installazione, regime d'autorizzazione, di sanzioni ecc.), costituisce un'«altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 e che quest'ultima non è, pertanto, applicabile. La Commissione insisterebbe a torto nella sua memoria di replica sulle carogne d'animali, considerato che il presente ricorso ha sempre riguardato l'inquinamento delle acque dovuto alle deiezioni del bestiame.

54 Il governo spagnolo fa valere che, a livello comunitario, la direttiva 91/676 disciplina il riciclaggio degli effluenti d'allevamento in agricoltura. La direttiva 90/667 non sarebbe per contro applicabile al liquame, in quanto le deiezioni animali sono escluse dal suo ambito di applicazione. Il liquame costituirebbe quindi un sottoprodotto quando viene recuperato come fertilizzante in conformità alle corrette pratiche agricole. Il fatto che esso sia facilmente commercializzabile, anche al di fuori della sua zona di produzione, dimostrerebbe che esso non è riconducibile alla nozione di «rifiuto» ai sensi della direttiva 75/442. Per quanto riguarda le carogne di animali, sarebbe specificamente applicabile il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1).

55 Infine, il governo spagnolo sottolinea che le autorità catalane hanno intrapreso attività di formazione degli agricoltori ai fini di una gestione appropriata dei rifiuti degli effluenti di allevamento e che esse incoraggiano la creazione di stabilimenti di compostaggio per il trattamento delle deiezioni eccedenti. Dodici di questi stabilimenti sarebbero già in funzione, dieci sarebbero in progetto, allo stadio dell'autorizzazione.

Giudizio della Corte

56 Occorre precisare preliminarmente che, nel ricorso, la Commissione ha espressamente menzionato le carogne di animali tra i rifiuti prodotti dagli impianti di allevamento suino in causa. Le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442 riguardano, pertanto, non solo determinati inadempimenti di cui le autorità spagnole si sarebbero rese responsabili nella gestione del liquame suino prodotto da tali impianti, ma anche l'omessa applicazione di diverse disposizioni della detta direttiva alle carogne di animali.

57 Occorre ricordare che l'ambito di applicazione della nozione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva (v. sentenza 18 dicembre 1997, causa C129/96, *InterEnvironnement Wallonie*, Racc. pag. I7411, punto 26).

58 In determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non cerca di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti, a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione (v. sentenza 18 aprile 2002, causa C9/00, *Palin Granit* e

Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I3533, punti 34-36).

59 La Corte ha così giudicato che detriti o sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera sfuggono alla qualifica di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 quando il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva di queste sostanze (v., in questo senso, citata sentenza AvestaPolarit Chrome, punto 43). La Corte ha anche dichiarato che non costituisce un rifiuto ai sensi della detta direttiva il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio 2004, causa, Saetti e Frediani, Racc. pag. I1005, punto 47).

60 Come fa giustamente valere il governo spagnolo, gli effluenti di allevamento possono, alle medesime condizioni, sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nel contesto di una pratica legale di spargimento su terreni ben identificati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento.

61 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non occorre limitare quest'analisi agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta (v., in questo senso, citata ordinanza Saetti e Frediani, punto 47).

62 Per contro, l'analisi che permette di considerare, in determinate situazioni, che un residuo di produzione non è un rifiuto ma un sottoprodotto o una materia prima riutilizzabile nella continuità del processo di produzione non può essere applicata alle carogne di animali da allevamento qualora questi animali siano morti nell'allevamento e non siano stati abbattuti ai fini del consumo umano.

63 Queste carogne non possono, infatti, per norma generale, essere riutilizzate ai fini dell'alimentazione umana. Esse sono considerate dalla normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 90/667, che è stata abrogata, dopo la data fissata nel parere motivato, dall'art. 37 del regolamento n. 1774/2002, come «rifiuti di origine animale» e, inoltre, come rifiuti che rientrano nella categoria dei «materiali ad alto rischio», che devono essere trasformati presso stabilimenti riconosciuti dagli Stati membri o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. La detta direttiva prevede che tali materiali possano essere utilizzati per l'alimentazione di animali che non sono destinati al consumo umano, ma soltanto in virtù di autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e sotto la vigilanza veterinaria delle autorità competenti.

64 In nessun caso le carogne di animali morti nell'azienda in questione possono pertanto essere utilizzate in condizioni che permetterebbero di sottrarle alla qualifica di rifiuti ai sensi della . Il detentore di tali carogne ha certamente l'obbligo di disfarsene, con la conseguenza che tali materiali vanno considerati rifiuti.

65 Nella fattispecie, per quanto riguarda, in primo luogo, il liquame prodotto dagli impianti di allevamento in causa, risulta dai documenti del fascicolo che tale liquame viene utilizzato come fertilizzante agricolo, nell'ambito delle regole di spargimento del concime conformi alle corrette pratiche agricole, fissate dalla Comunità autonoma di Catalogna. Le persone che dirigono i detti impianti non cercano dunque di disfarsene, cosicché tale liquame non costituisce un rifiuto, ai sensi della direttiva 75/442.

66 La circostanza che nel catalogo europeo dei rifiuti, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», compaiano le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito», non è tale da porre nuovamente in dubbio questa conclusione. Tale menzione generica degli effluenti d'allevamento non prende infatti in considerazione le condizioni in cui i detti effluenti vengono utilizzati e che sono determinanti ai fini dell'analisi della nozione di rifiuto. D'altra parte, la nota introduttiva che compare nell'allegato del catalogo europeo dei rifiuti specifica che esso non è «esaustivo» e che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

67 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 75/442, nella parte in cui riguardano la

gestione del liquame suino, devono essere respinte.

68 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le carogne di animali prodotte dagli impianti di allevamento in esame, che devono essere considerate rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, come si è detto al punto 65 della presente sentenza, il governo spagnolo sostiene nondimeno che tali carogne sarebbero «già coperte da un'altra normativa» e sarebbero pertanto escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, in conformità all'art. 2, n. 1, lett. b), iii), di essa.

69 La Corte ha già giudicato che tale nozione di «altra normativa» può comprendere sia una normativa comunitaria, sia una normativa nazionale che contempli una categoria di rifiuti menzionata all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, a condizione che tale normativa, nazionale o comunitaria, riguardi la gestione dei detti rifiuti in quanto tali e porti ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva (v. citata sentenza *AvestaPolarit Chrome*, punto 61).

70 Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi, in questa causa, sulle critiche mosse dalla Commissione in sede di udienza nei confronti della citata sentenza *AvestaPolarit Chrome*, si può osservare che, per quanto riguarda le carogne in esame, il legislatore comunitario ha adottato un'«altra normativa» comunitaria diversa dalla , ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di tale direttiva.

71 La riguarda infatti, in particolare, la gestione di tali carogne come rifiuti. Essa fissa norme precise applicabili alla detta categoria di rifiuti, prescrivendo in particolare che essi siano sottoposti a trasformazione presso stabilimenti riconosciuti o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. Essa definisce, ad esempio, le ipotesi in cui tali rifiuti, se non possono essere trasformati, devono essere inceneriti o sotterrati. Precisa così, all'art. 3, n. 2, che tali rifiuti possono essere inceneriti o sotterrati, in particolare, se «la quantità e la distanza non giustificano la raccolta dei rifiuti» e che «[q]ueste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente». La stessa direttiva stabilisce anche i controlli e le ispezioni che devono essere effettuati dagli Stati membri e dispone, all'art. 12, che esperti veterinari della Commissione possono, in determinati casi, eseguire ispezioni in loco, in collaborazione con le autorità nazionali. Il regolamento n. 1774/2002 è entrato in vigore dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato e non è, pertanto, applicabile alla presente controversia. Adottato a seguito della crisi sanitaria detta della «mucca pazza», esso fissa condizioni ancora più precise per l'immagazzinamento, il trattamento e l'incinerazione dei rifiuti animali.

72 Le disposizioni della disciplinano l'impatto ambientale del trattamento delle carogne e, grazie al loro grado di precisione, impongono un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello prescritto dalla . Esse costituiscono pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella sua replica, un'«altra normativa» che disciplina questa categoria di rifiuti e che permette di considerare che tale categoria è esclusa dall'ambito di applicazione della detta direttiva, senza che sia necessario valutare se anche la normativa nazionale invocata dal governo spagnolo sia costitutiva di simile «altra normativa».

73 La non è dunque applicabile alle carogne in esame. Poiché la Commissione ha invocato soltanto l'inosservanza di tale direttiva, la censura deve essere respinta nella parte in cui verte sulle dette carogne.

74 Di conseguenza, tale censura deve essere interamente respinta.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 85/337

Argomenti delle parti

75 La Commissione fa valere che, secondo costante giurisprudenza della Corte, l'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente dall'obbligo di valutazione una o più classi di progetti previsti all'allegato II della detta direttiva. Il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri, quando si tratta di fissare i progetti contemplati al detto allegato II, sarebbe infatti limitato dall'obbligo di sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti che possono avere un impatto ambientale importante, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. La Corte avrebbe

già constatato che il Regno di Spagna aveva mancato di adempiere gli obblighi derivanti da queste disposizioni (sentenza 13 giugno 2002, causa C474/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I5293).

76 Nella fattispecie, tenuto conto degli effetti negativi degli impianti di allevamento suino sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque e i cattivi odori, della dimensione e dell'enorme proliferazione di tali impianti nella stessa zona, della loro ubicazione in una zona dichiarata a rischio ai sensi della direttiva 91/676 dalle stesse autorità spagnole, avrebbero dovuto essere attuate procedure di valutazione preventiva. Le autorità spagnole lo avrebbero riconosciuto nella loro relazione del 31 ottobre 2001, allegata alla risposta al parere motivato.

77 La Commissione sostiene dunque che il Regno di Spagna non ha rispettato gli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, secondo che la data della domanda di autorizzazione o di modifica dei progetti in questione sia anteriore o posteriore al 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11.

78 Il governo spagnolo osserva che la Commissione non ha precisato sulla base di quale delle due versioni della direttiva 85/337 fosse stato contestato l'inadempimento e che la censura sarebbe, conseguentemente, irricevibile.

79 In subordine, lo stesso governo sostiene che tale censura deve, comunque, essere respinta. Dodici domande di autorizzazione o di permessi ambientali sarebbero state depositate, tra il 2000 e il 2003, dagli esercenti degli allevamenti suini nella regione del Baix Ter, tra le quali nove riguardavano la regolarizzazione degli impianti esistenti. Sarebbero, quindi, soltanto tre i fascicoli che, di fatto, riguardano la creazione di nuove capacità di allevamento. Quattro di queste domande sarebbero state respinte.

80 Nella memoria di replica, la Commissione fa valere di aver indicato con precisione che le autorità spagnole avevano violato la direttiva 85/337, parimenti nella sua versione iniziale, secondo la data in cui gli impianti d'allevamento sono stati aperti o ingranditi. La censura sarebbe pertanto certamente ricevibile. Nel merito, il governo spagnolo non contesterebbe l'argomentazione su cui questa censura si fonda.

81 Nella controreplica, il governo spagnolo ribadisce che le allegazioni della Commissione difettano di precisione, tenuto conto del numero di impianti controversi, che era di 387 nel 1989, e che la detta censura sarebbe pertanto irricevibile.

Giudizio della Corte

82 Occorre ricordare che la Commissione è tenuta a indicare, in ogni ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE, le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali dette censure si fondano (v., in particolare, sentenze 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5981, punto 35, e 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9319, punto 20).

83 Questo è quanto accade nella fattispecie.

84 Infatti, la Commissione ha indicato che le sue censure riguardavano la mancanza di una previa valutazione dell'impatto ambientale degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter, fornendo diversi esempi precisi di impianti che avrebbero dovuto essere sottoposti a tale valutazione e indicando che la direttiva di cui si allegava la violazione era la direttiva 85/337 o la stessa nella sua versione iniziale, secondo che la data della domanda di autorizzazione o di modifica dei progetti in questione fosse anteriore o posteriore al 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11.

85 Pertanto, tali censure sono state fatte valere con precisione tale da consentire al Regno di Spagna di presentare le sue difese e sono, conseguentemente, ricevibili.

86 Nel merito, per quanto riguarda, in primo luogo, gli impianti creati o modificati prima del 14 marzo 1999, la Commissione sostiene giustamente che i progetti di installazione o di modifica di tali stabilimenti, sebbene figurino all'allegato II della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, avrebbero dovuto essere sottoposti ad una previa valutazione del loro impatto sull'ambiente, tenuto conto delle loro caratteristiche, in applicazione dell'art. 2, n. 1, della stessa direttiva.

87 Infatti, se l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale,

conferiva agli Stati membri un margine di discrezionalità per specificare se le classi di progetti elencati all'allegato II della detta direttiva dovessero essere sottoposti a valutazione d'impatto o per fissare criteri e/o soglie limite da adottare, il detto margine trovava però i suoi limiti nell'obbligo enunciato all'art. 2, n. 1, della medesima direttiva di sottoporre ad una valutazione d'impatto i progetti per i quali si prevedeva un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in questo senso, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50; 21 settembre 1999, causa C-392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-5901, punto 64, nonché sentenza Commissione/Spagna, cit., punti 30 e 31). Come la Corte ha giudicato, gli Stati membri non potevano, in particolare, escludere globalmente e definitivamente dall'obbligo di valutazione d'impatto una o più classi di progetti contemplati al detto allegato II (v., in questo senso, sentenza 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2323, punti 41-43).

88 Nella fattispecie, le caratteristiche degli impianti controversi imponevano che questi ultimi venissero sottoposti alla valutazione del loro impatto sull'ambiente. Il numero di questi stabilimenti, la loro ubicazione geografica in una zona dichiarata a rischio nel 1998 dalle autorità spagnole, in applicazione della direttiva 91/676, il loro numero relativamente elevato nella stessa zona e gli inconvenienti particolari legati a questo tipo di allevamento implicavano che venissero effettuate tali valutazioni d'impatto.

89 Orbene, il governo spagnolo non ha dichiarato di aver avviato alcuna procedura di valutazione preventiva che abbia interessato gli impianti di allevamento suino in causa prima del 14 marzo 1999. Esso ha così esposto, nel corso della fase precontenziosa del procedimento, che la normativa nazionale allora in vigore non prevedeva che le attività in questione dovessero essere sottoposte ad una valutazione del loro impatto sull'ambiente. Allo stesso modo, gli argomenti che esso fa valere dinanzi alla Corte riguardano soltanto l'attuazione nella regione del Baix Ter di disposizioni nazionali entrate in vigore dopo il 14 marzo 1999.

90 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale, devono essere accolte.

91 Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli impianti di allevamento creati o modificati dopo il 14 marzo 1999, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11, occorre osservare che le disposizioni dell'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 prevedono che gli Stati membri determinino, sulla base di un esame condotto caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri che essi fissano, se i progetti menzionati all'allegato II di tale direttiva, tra i quali compaiono gli impianti di allevamento intensivo diversi da quelli contemplati all'allegato I della stessa direttiva, devono essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.

92 Queste disposizioni hanno sostanzialmente la stessa portata di quella dell'art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale. Esse non modificano la norma generale, enunciata all'art. 2, n. 1, di questa direttiva, secondo cui i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione del loro impatto. Di conseguenza, l'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11 non ha inciso sull'obbligo delle autorità spagnole di assicurare che simili valutazioni siano realizzate con riferimento agli impianti d'allevamento controversi.

93 Tuttavia, il governo spagnolo sostiene che, in conformità alla legge n. 3/1998 ed al suo decreto d'applicazione, gli impianti di più di 2 000 maiali da ingrasso o di più di 750 scrofe da allevamento sono soggetti ad una previa autorizzazione in materia ambientale, che comporta precisi obblighi di gestione degli effluenti d'allevamento e delle carogne d'animali. Gli impianti da 200 a 2 000 suini devono ottenere un permesso ambientale prima della loro creazione. La stessa legge prevede che gli impianti d'allevamento suino esistenti che non possiedono autorizzazione ambientale devono presentare domande d'autorizzazione per regolarizzare la loro situazione.

94 Secondo il governo spagnolo, soltanto tre domande presentate in base alla suddetta legge riguardano la creazione di nuove capacità d'allevamento. Tutti i nuovi impianti sarebbero dunque oggetto di una domanda di autorizzazione o di permesso ambientale, mentre i più importanti di essi sarebbero soggetti, sulla base dei criteri esposti al punto 93 della presente sentenza, ad una valutazione del loro impatto.

95 Il governo spagnolo indica anche che il numero degli impianti di allevamento suino è regredito, per l'insieme dei comuni della regione del Baix Ter di cui trattasi nel presente ricorso, da 387 nel 1989 a 197 nel 1999. A partire da quest'ultimo anno, anche se il detto numero è in leggero aumento, quello degli animali sarebbe sicuramente diminuito, con una riduzione di 12 017 capi. L'azione delle autorità spagnole si sarebbe concretata in particolare nell'avvio di 63 procedimenti repressivi, comportanti sanzioni pecuniarie.

96 Orbene, la Commissione non contesta la fondatezza delle soglie limite fissate dalla normativa adottata dalla Comunità autonoma di Catalogna. Inoltre, pur contestando l'effettività delle azioni intraprese sul fondamento della legge n. 3/1998, essa non dimostra che taluni impianti creati o modificati dopo il 14 marzo 1999 non avrebbero costituito oggetto di una valutazione d'impatto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le autorità spagnole non hanno ammesso che alcuni impianti si sarebbero trovati in tale situazione, bensì si sono limitate a riconoscere che determinate impianti, creati prima dell'entrata in vigore della legge n. 3/1998 e del suo decreto d'applicazione, non erano stati sottoposti a valutazione d'impatto e che taluni di essi costituivano oggetto di procedure di autorizzazione che avrebbero potuto sfociare nella regolarizzazione.

97 Considerate le circostanze, non è possibile accertare l'inadempimento da parte del Regno di Spagna degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337. Le censure attinenti alla violazione delle dette disposizioni devono pertanto essere respinte.

98 Risulta da quanto precede che le censure della Commissione vertenti sulla violazione dell'obbligo di valutazione d'impatto ambientale degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter sono fondate soltanto in quanto riguardano l'inosservanza degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 80/68

99 La Commissione sostiene che il liquame è una sostanza che ha un effetto sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee e che rientra dunque nella previsione dell'elenco II della direttiva 80/68. Nelle zone colpite dall'inquinamento, in cui dovevano essere installati allevamenti suini, avrebbero conseguentemente dovuto essere attuate determinate procedure di autorizzazione comprendenti ispezioni preventive e studi idrogeologici, in applicazione degli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva 80/68, il che non sarebbe accaduto. L'esistenza di scarichi e di infiltrazioni incontrollate di liquame risulterebbe accertata grazie alle azioni repressive intraprese dalle autorità spagnole nei confronti dei responsabili degli impianti in causa.

100 Tuttavia, occorre osservare, da un lato, che l'utilizzo del liquame come fertilizzante è un'operazione che risponde nella maggioranza dei casi a corrette pratiche agricole e che non costituisce pertanto una delle «operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze», ai sensi dell'art. 5 della detta direttiva.

101 D'altro lato, anche supponendo che lo spargimento del liquame abbia un'incidenza sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee e che esso possa essere all'origine di un inquinamento delle acque, il regime di protezione delle acque contro l'inquinamento derivante dagli effluenti d'allevamento non è basato, a livello comunitario, sulla direttiva 80/68, ma sulla direttiva 91/676. Quest'ultima direttiva ha, in effetti, l'oggetto specifico di contrastare l'inquinamento delle acque derivante dallo spargimento o dallo scarico delle deiezioni animali nonché dall'utilizzo eccessivo di concime. Il regime di protezione che essa prevede comporta misure precise di gestione che gli Stati membri devono imporre agli agricoltori, le quali tengono conto della maggiore o minore vulnerabilità dell'ambiente che riceve tali effluenti.

102 Orbene, se l'art. 5 della direttiva 80/68 venisse interpretato nel senso che gli Stati membri dovrebbero sottoporre ad ispezione preventiva, comprendente in particolare studi idrogeologici, qualsiasi utilizzo del liquame o, più in generale, degli effluenti di allevamento come fertilizzanti agricoli, ne deriverebbero estesi obblighi d'ispezione, qualunque fosse la zona interessata. Tali obblighi sarebbero manifestamente più rigorosi di quelli che il legislatore comunitario ha, con la direttiva 91/676, inteso imporre agli Stati membri in materia agricola. Il regime di protezione istituito dalla direttiva 80/68 verrebbe a sostituirsi in parte a quello specificamente istituito dalla direttiva 91/676.

103 Simile interpretazione della direttiva 80/68 non può pertanto essere accolta.

104 Le autorità spagnole non erano conseguentemente tenute, in base alla detta direttiva, a sottoporre l'utilizzo agricolo del liquame proveniente dagli impianti di allevamento in causa alla procedura di autorizzazione prevista da questa direttiva né, considerate le circostanze, a realizzare studi idrogeologici nella zona in questione.

105 Pertanto, le censure attinenti alla violazione della direttiva 80/68 devono essere respinte.

Sulle censure attinenti alla violazione della direttiva 80/778

Argomenti delle parti

106 La Commissione fa valere che, in diversi comuni della regione del Baix Ter, è stata più volte superata la concentrazione massima in nitrati di 50 mg/l fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778, cosa che le autorità spagnole avrebbero riconosciuto nelle loro lettere del 13 luglio 2000, del 1° e del 15 febbraio 2001, del 15 marzo 2001, del 3 dicembre 2001 e del 29 gennaio 2002.

107 Il governo spagnolo indica che la comunità autonoma di Catalogna ha intrapreso, sotto il patrocinio dell'agenzia catalana per l'acqua, un piano di depurazione dall'inquinamento delle acque provocato dai nitrati, che si è tradotto in studi, in numerose analisi e in misure di protezione delle captazioni d'acqua. Una rete di sorveglianza, con verifiche trimestrali svolte in 28 punti di analisi, sarebbe stata creata nella regione del Baix Ter. Nel 2003, il 73% delle analisi su tale rete avrebbe rivelato tassi di concentrazione in nitrati inferiori ai 50 mg/l. Sarebbero stati compiuti sforzi paragonabili per quanto riguarda l'analisi della presenza di composti azotati nelle acque sotterranee della provincia di Gerona. I risultati ancora insufficienti di tutte queste azioni si spiegherebbero in parte con l'importante siccità che la Catalogna ha conosciuto nel corso degli ultimi anni. Per altro verso, gli stabilimenti di allevamento sarebbero stati oggetto di controlli più severi. Nel 2002 sarebbero anche stati intrapresi lavori in numerosi comuni per rimediare ai problemi che si ponevano per l'approvvigionamento pubblico d'acqua potabile. I problemi segnalati nelle altre reti dovrebbero presto essere risolti.

Giudizio della Corte

108 Come la Corte ha giudicato, l'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 non impone un mero dovere di diligenza, bensì un obbligo di risultato (sentenza 14 novembre 2002, causa C-316/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-10527, punto 37).

109 Orbene, il governo spagnolo non contesta che tra il 30 e il 40% dei campioni d'acqua analizzati nella zona in causa nel presente ricorso rivelano una concentrazione in nitrati che non rispetta la soglia limite di 50 mg/l fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778. Il detto governo ammette, in particolare, che, in determinati comuni, e segnatamente in quelli di Albons, di Parlavà, di Rupjà e di Foixà, gli obblighi derivanti da questa direttiva non vengono rispettati per quanto riguarda il parametro «nitrati».

110 Le misure adottate dalle autorità spagnole, anche se sembrano aver migliorato globalmente la qualità delle acque destinate al consumo umano nella regione del Baix Ter, non sono tuttavia atte a provare che gli obblighi derivanti dall'art. 7, n. 6, della direttiva 80/778 vengono rispettati.

111 Quanto alla circostanza, addotta dal governo spagnolo, che il rischio sanitario per le popolazioni interessate sarebbe diminuito grazie a talune campagne di informazione, essa non esonera affatto le autorità spagnole dall'obbligo di risultato che viene loro imposto dalla direttiva 80/778.

112 Le censure attinenti alla violazione della direttiva 80/778 sono, pertanto, fondate.

113 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che:

- non avendo effettuato, prima della costruzione degli impianti di allevamento suino nella regione del Baix Ter o della modifica di essi, alcuna valutazione del loro impatto ambientale, violando così le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva 85/337, nella sua versione iniziale,
 - superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter,

la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva 80/778, violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva,

il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

114 Occorre respingere il ricorso per il resto.

Sulle spese

115 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

116 Nella presente controversia, occorre tenere conto del fatto che il ricorso non è stato accolto relativamente all'integralità delle censure d'inadempimento fatte valere dalla Commissione.

117 Occorre pertanto condannare il Regno di Spagna ai due terzi delle spese. La Commissione è condannata a sopportare il rimanente terzo.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Non avendo effettuato, prima della costruzione degli impianti di allevamento suino della regione del Baix Ter o della modifica di essi, alcuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, violando così le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e superando, in diverse reti pubbliche di distribuzione dell'acqua della regione del Baix Ter, la concentrazione massima ammissibile per il parametro «nitrati», fissata nell'allegato I, C, punto 20, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/778/CEE, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, violando così l'art. 7, n. 6, di tale direttiva, il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi che ad esso incombono in forza delle dette direttive.**
- 2) **Il ricorso è respinto per il resto.**
- 3) **Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.**

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.

CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
8 settembre 2005 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE – Nozione di rifiuti – Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Direttiva 80/68/CEE – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Direttiva 91/271/CEE – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Inquinamento provocato da un’azienda suinicola»

Nella causa C-416/02,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 19 novembre 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valero Jordana, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo
ricorrente,
sostenuta da:
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. K. Manji, successivamente dalla sig.ra C. White, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniante,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 dicembre 2004, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 maggio 2005, ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:

– non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 4, 9 e 13 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»);

– non avendo adottato i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti provenienti dall'azienda suinicola sita in località detta «El Pago de la Media Legua» siano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, avendo consentito a tale azienda di svolgere la propria attività senza l'autorizzazione richiesta dalla detta direttiva e non avendo effettuato i controlli periodici necessari per tali aziende;

– non avendo effettuato, prima della realizzazione o della modifica di tale progetto, la valutazione dell'impatto, violando le disposizioni degli artt. 2 e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), o violando le disposizioni di questa direttiva, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la «direttiva 85/337»);

– non avendo compiuto gli studi idrogeologici necessari nella zona interessata dall'inquinamento in conformità alle disposizioni degli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43);

– non avendo provveduto affinché le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera siano sottoposte al trattamento previsto dall'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), ossia ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 di tale direttiva;

– non avendo designato come zona vulnerabile la Rambla de Mojácar, in violazione delle disposizioni dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1),

il Regno di Spagna non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

Contesto normativo

La normativa sui rifiuti

La normativa comunitaria

2 L'art. 1, lett. a), primo comma, della definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

3 Il secondo comma dello stesso art. 1, lett. a), affida alla Commissione il compito di preparare

un «elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I». Con decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, punto a) della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15), la Commissione ha emanato un «catalogo europeo dei rifiuti», nel quale compaiono in particolare, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito». La nota introduttiva che compare nell'allegato alla detta decisione precisa che tale catalogo dei rifiuti non è «esaustivo», che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

4 L'art. 1, lett. c), della stessa direttiva definisce il detentore come «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene».

5 L'art. 2 della dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) qualora già contemplati da altra normativa:

(...)

iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

(...)

2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari».

6 L'art. 4 della detta direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

7 Secondo l'art. 9 della stessa direttiva, ai fini, tra l'altro, dell'applicazione del detto art. 4, tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni di smaltimento dei rifiuti elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente, autorizzazione riguardante, in particolare, i tipi ed i quantitativi di rifiuti, i requisiti tecnici, le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, il luogo di smaltimento, il metodo di trattamento.

8 A norma dell'art. 13 della :

«Gli stabilimenti o le imprese che effettuano le operazioni previste agli articoli 912 sono sottoposti a adeguati controlli periodici da parte dell'autorità competenti».

La normativa nazionale

9 L'art. 2, n. 2, della legge 21 aprile 1998, n. 10, sui rifiuti (BOE 22 aprile 1998) dispone che «la presente legge si applica a titolo suppletivo alle materie da essa elencate in prosieguo con riferimento agli aspetti che essa disciplina espressamente attraverso la sua regolamentazione specifica:

(...)

b) l'eliminazione e la trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale, come questa materia è regolata dal regio decreto 17 dicembre 1993, n. 2224, sulle norme sanitarie relative all'eliminazione e alla trasformazione delle carogne d'animali e dei rifiuti d'origine animale ed alla protezione contro gli agenti patogeni negli alimenti per gli animali (...).

c) i rifiuti provenienti dalle installazioni agricole e di allevamenti di bestiame, costituiti da materie fecali e da altre sostanze naturali non nocive, utilizzati nell'ambito delle attività agricole, come questa materia è regolata dal regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, relativo alla protezione delle acque contro l'inquinamento da nitrati derivanti da produzioni agricole, e dalla disciplina che il governo è competente ad adottare in conformità alla quinta disposizione addizionale

(...)».

10 La detta quinta disposizione addizionale prevede che l'uso come fertilizzanti agricoli dei rifiuti di cui al detto art. 2, n. 2, lett. c), sarà soggetto alla disciplina che il governo emanerà a questo scopo ed alle norme supplementari che saranno adottate, all'occorrenza, dalle regioni autonome. Secondo la stessa disposizione addizionale, tale disciplina fisserà il tipo e la quantità di rifiuti che potranno essere utilizzati come fertilizzanti nonché le condizioni in presenza delle quali l'attività non sarà soggetta ad autorizzazione e disporrà che quest'attività dovrà essere svolta senza mettere in pericolo la salute umana e senza utilizzare procedimenti o metodi che possano nuocere all'ambiente e, in particolare, provocare l'inquinamento delle acque.

11 In forza della delega risultante dalla medesima quinta disposizione addizionale, il governo spagnolo ha adottato il regio decreto 3 marzo 2000, n. 324, che fissa la normativa di base sullo sfruttamento razionale delle aziende suinicole (BOE 8 marzo 2000). L'art. 5, parte B, lett. b), di tale regio decreto prevede che la gestione degli effluenti d'allevamento provenienti da aziende suinicole possa essere effettuata, in particolare, attraverso il ricupero come fertilizzanti organici minerali: in tale caso gli allevamenti devono essere dotati di «fosse di stoccaggio di colaticcio, tramezzate ed impermeabilizzate in maniera naturale o artificiale, che prevengano il rischio di filtrazione e di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, garantendo l'assenza di perdite per straripamento o per instabilità geotecnica e la cui dimensione sia sufficiente per stoccare la produzione di almeno tre mesi per consentirne una gestione appropriata».

12 Ai sensi della prima disposizione aggiuntiva della legge n. 10/1998, il controllo sul ricupero del colaticcio, nelle zone non dichiarate passibili di inquinamento da nitrati in applicazione del regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (BOE 16 febbraio 1996), non può essere effettuato sulla base del regio decreto n. 324/2000.

13 La normativa in materia di rifiuti adottata dalla Giunta dell'Andalusia esclude dal suo ambito di applicazione i rifiuti organici provenienti da attività agricole o di allevamento.

La normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti

La normativa comunitaria

14 L'art. 2, n. 1, della , nella versione iniziale, disponeva quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell'articolo 4».

15 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, della detta direttiva, «[i] progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano». Il detto allegato II, punto 1, lett. f), menziona gli impianti che possono ospitare suini.

16 La direttiva 85/337 doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 14 marzo 1999.

17 In forza dell'art. 4, n. 1, di tale direttiva, «i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10».

18 Il detto allegato I, punto 17, lett. b), menziona gli impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) e lo stesso punto, lett. c), include gli impianti che dispongono di più di 900 posti per scrofe.

19 L'art. 4, n. 2, della prevede che gli Stati membri determinano, per i progetti elencati all'allegato II di tale direttiva, in base ad un esame svolto caso per caso o sulla base delle soglie o dei criteri fissati dallo Stato membro, «se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10». Il n. 3 del medesimo art. 4 precisa che «nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III».

20 L'allegato II, punto 1, lett. e), della direttiva 85/337 riguarda gli «[i]mpianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I)» e il punto 13 dello stesso allegato «[m]odifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati (...) o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente».

La normativa nazionale

21 La Giunta dell'Andalusia ha adottato la legge 18 maggio 1994, n. 7, sulla tutela dell'ambiente, il cui allegato II, punto 11, dispone che gli stabilimenti per la stabulazione permanente di suini contenenti più di 100 scrofe da allevamento e 500 suini da ingrasso sono soggetti ad un procedimento che prevede la redazione di una relazione sulla valutazione ambientale.

La normativa sulla protezione delle acque sotterranee

La normativa comunitaria

22 L'art. 3 della così recita:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per:

(...)

b) limitare l'immissione nelle acque sotterranee di sostanze dell'elenco II, al fine di evitare il loro inquinamento da parte di tali sostanze».

23 Il detto elenco II, punto 3, menziona le «sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee (...)».

24 L'art. 5 della direttiva 80/68 prevede, in particolare, che gli Stati membri sottopongano a indagine preventiva gli scarichi delle sostanze di cui all'elenco II e possano rilasciare un'autorizzazione a condizione che siano osservate tutte le precauzioni tecniche che permettono di evitare l'inquinamento delle acque sotterranee provocato da tali sostanze.

25 In virtù dell'art. 7 della detta direttiva, «le indagini preliminari di cui agli articoli 4 e 5 devono comprendere uno studio delle condizioni idrogeologiche della zona in questione e dell'eventuale capacità depurativa del suolo e del sottosuolo, dei rischi di inquinamento e di alterazione della qualità delle acque sotterranee da parte dello scarico, e stabilire se, dal punto di vista dell'ambiente, lo scarico in tali acque costituisce una soluzione adeguata».

La normativa nazionale

26 Nell'ambito della causa in esame non è stato portato a conoscenza della Corte alcun testo normativo che abbia lo scopo specifico di recepire la la .

La normativa sul trattamento delle acque reflue urbane

La normativa comunitaria

27 L'art. 5, n. 1, della prevede che, «[p]er conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II», tra i quali rientrano l'eutrofizzazione [allegato II, parte A, lett. a)], una determinata concentrazione di nitrato [allegato II, parte A, lett. b)] e la necessità di un trattamento complementare al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio [allegato II, parte A, lett. c)].

28 Il n. 2 del detto art. 5 precisa che gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalente (in prosieguo: «a.e.»).

La normativa nazionale

29 In Spagna le autorità competenti in materia di trattamento delle acque reflue sono le autorità municipali. Tuttavia lo Stato è competente, per il tramite delle Confederaciones Hidrográficas (confederazioni idrografiche; enti pubblici incaricati della gestione delle acque interne), in materia di autorizzazioni allo scarico ad al riutilizzo delle acque reflue depurate.

30 Il regio decreto legislativo 28 dicembre 1995, n. 11, che stabilisce le norme in materia di trattamento delle acque reflue urbane (BOE 30 dicembre 1995), è stato attuato con il regio decreto 15 marzo 1996, n. 509 (BOE 29 marzo 1996), parzialmente modificato dal regio decreto 2 ottobre 1998, n. 2116 (BOE 20 ottobre 1998).

La normativa relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

La normativa comunitaria

31 L'art. 3, n. 1, della dispone che «[l]e acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I».

32 Il n. 2 del detto art. 3 stabilisce che, entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della direttiva 91/676, avvenuta il 19 dicembre 1991, «gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi».

33 In conformità al n. 4 dello stesso articolo, «[g]li Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisi al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni».

34 L'art. 4 della dispone tra l'altro, per tutti i tipi di acque e al fine di stabilire un livello generale di protezione dall'inquinamento, che gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica di tale direttiva, a fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori.

35 A norma dell'art. 5 della stessa direttiva, gli Stati membri fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate. Tali programmi contengono misure obbligatorie, tra le quali figurano in particolare le misure prescritte nel codice o nei codici di buona pratica agricola nonché le misure di cui all'allegato III della . Le misure di cui tratta quest'ultimo allegato riguardano segnatamente i periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluente di allevamento contenente azoto che può essere sparso.

La normativa nazionale

36 Il Regno di Spagna ha recepito nel suo ordinamento giuridico la mediante il regio decreto 16 febbraio 1996, n. 261, (BOE 16 febbraio 1996).

37 La Giunta dell'Andalusia, con decreto 15 dicembre 1998, n. 261, ha designato le zone vulnerabili all'inquinamento delle acque provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nel territorio della Comunità autonoma dell'Andalusia. Tale decreto non include la Rambla de Mojácar.

Procedimento precontenzioso

38 Lo stabilimento per l'allevamento di suini sito in località detta «El Pago de la Media Legua», nel territorio del comune di Vera (provincia d'Almería) e sulla strada che collega tale comune al comune di Garrucha, vicino al fiume Antas, è in attività dal 1976.

39 Nel 2000 alla Commissione è stata presentata una denuncia, registrata con il n. 2000/4044, relativa al funzionamento di tale allevamento. Essa, con lettera 6 aprile 2000, ha chiesto alle autorità spagnole, da una parte, di presentare le loro osservazioni sui fatti denunciati, ossia gli scarichi non controllati nell'ambiente di rifiuti provenienti dallo stabilimento in questione e, dall'altra, di fornirle informazioni sulle condizioni di applicazione delle varie normative comunitarie pertinenti.

40 Con lettera 24 agosto 2000, le autorità spagnole hanno risposto che la non era necessariamente applicabile al colaticcio proveniente da allevamenti, dato che l'utilizzo di tale colaticcio come fertilizzante nei dintorni dell'allevamento poteva farlo escludere dalla qualifica di rifiuto ai sensi della detta direttiva. Quanto all'applicazione della , tali autorità hanno sottolineato che «la legge n. 7/1994 prevedeva che tutte le aziende suinicole, a prescindere dalla loro ubicazione, fossero soggette a misure di protezione dell'ambiente». Nella stessa lettera si indicava che l'allevamento controverso non disponeva ancora dell'autorizzazione municipale e che, fin dal maggio 1999, le autorità locali avevano richiesto al proprietario dell'allevamento, fino a quel momento senza successo, i documenti per redigere una relazione ambientale, necessaria per la concessione dell'autorizzazione. Le autorità spagnole hanno inoltre affermato che il colaticcio non conteneva sostanze pericolose e che quindi la non era applicabile, né lo era la , in mancanza di una denuncia relativa a scarichi che potessero colpire la lagune costiera. Per quanto riguarda, infine, la , le dette autorità hanno sostenuto che né tale direttiva né il decreto n. 261/1996 consentivano di ritenere che la zona in questione fosse vulnerabile, dato che l'ente competente non aveva concluso per l'esistenza di nitrati, ma solamente proposto l'inclusione di tale zone nel programma di sorveglianza di tutta la zona costiera della provincia di Almería.

41 Nell'ottobre 2000 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione vari documenti, tra cui una relazione del 5 luglio 2000 sulla situazione dell'azienda in esame, realizzata dalla società Tecnoma su richiesta della Confederación Hidrográficas del Sur (confederazione idrografica per il sud), nonché documenti relativi alla procedura da seguire per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei rifiuti dell'azienda, di data 14 agosto 1998 e 2 luglio 1999.

42 Dopo aver ricevuto, nel settembre 2000, nuove informazioni sulla situazione dell'azienda in questione da parte dei denunciati, e ritenendo che nel caso di specie le autorità spagnole avessero violato le direttive , 85/337, anche nella versione iniziale, 80/68, 91/271 e 91/676, il 18 gennaio 2001 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida.

43 In occasione di una riunione bilaterale con i servizi della Commissione tenutasi il 21 e 22 maggio 2001, le autorità spagnole hanno informato la Commissione che, a seguito di un'ispezione, il 18 aprile 2001 esse avevano emanato un parere sfavorevole all'autorizzazione dell'azienda in questione e avevano richiesto al comune di Vera di adottare i provvedimenti necessari alla chiusura di tale azienda, in mancanza dei quali avrebbe potuto intervenire la stessa Giunta dell'Andalusia.

44 Con lettera 20 giugno 2001 le autorità spagnole hanno risposto alla lettera di diffida. Esse hanno ribadito di ritenere inapplicabile la direttiva 85/337 ed hanno precisato, per quanto riguarda la direttiva 85/337, che era stata redatta una relazione ambientale sfavorevole all'ampliamento dell'azienda controversa e che esse avevano preteso dalle competenti autorità locali che adottassero provvedimenti per chiudere tale azienda. Per quanto concerne la , esse hanno affermato che le acque sotterranee asseritamente affette coincidevano con una precisa zona della falda acquifera di utilità limitata, molto vicina alla costa e che non era affatto destinata ad un uso per il quale è rilevante la qualità, di modo che tale zona era stata studiata meno, anche se la Comisaría de Aguas del Sur (autorità responsabile della gestione delle acque nel sud del paese) era stata informata della necessità di realizzare uno studio idrogeologico per valutare i rischi di eventuali future alterazioni della qualità delle acque. Per quanto riguarda la , le autorità spagnole hanno riconosciuto che essa era stata trasgredita, ma che l'inquinamento della laguna costiera dell'Antas non era dovuto all'azienda sunicola, bensì allo scarico delle acque reflue della popolazione del comune di Vera. Per quanto attiene alla , le stesse autorità hanno ritenuto che essa fosse rispettata, pur indicando che uno studio generale dell'inquinamento da nitrati a livello nazionale potrebbe consentire, se del caso, di designare nuove zone vulnerabili.

45 Ritenendo che tali risposte rimanessero insoddisfacenti, la Commissione, con lettera 26 luglio 2001, ha inviato al Regno di Spagna un parere motivato, intimandogli di adottare le misure necessarie per conformarsi ai suoi obblighi entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.

46 Con lettera 4 ottobre 2001 le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione una relazione redatta dalla Giunta dell'Andalusia, comunicando che l'8 agosto 2001 era stato avviato un procedimento di sanzione a carico dell'azienda controversa.

47 La Commissione, ritenendo che il Regno di Spagna non avesse ancora adottato i provvedimenti necessari per conformarsi ai suoi obblighi, ha proposto il ricorso in esame.

48 Il Regno di Spagna chiede che il detto ricorso sia respinto e che la Commissione sia condannata alle spese.

49 Con ordinanza del presidente della Corte 5 maggio 2003, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, in particolare per quanto riguarda gli artt. 4, 9 e 13 della .

Sul ricorso

50 Ai fini dell'esame del presente ricorso occorre innanzi tutto analizzare le censure vertenti sulla violazione delle direttive 91/271 e 91/676, che riguardano l'insieme della zona geografica in cui è ubicato lo l'allevamento in questione, poi le censure relative alla violazione della , anche nella sua versione iniziale, con cui la Commissione mette in discussione le condizioni nelle quali è stata realizzata la costruzione e l'ampliamento di tale allevamento e, infine, le censure relative al fatto

che le carogne ed il colaticcio provenienti dal detto stabilimento siano scaricati nell'ambiente in violazione delle direttive 75/442 e 80/68.

Sulla direttiva 91/271

51 Con la censura vertente sulla violazione della direttiva 91/271, la Commissione fa valere la violazione di tale direttiva per due motivi. Essa afferma, da una parte, che il fiume Antas avrebbe dovuto essere interamente incluso nelle aree sensibili individuate dalla Comunità autonoma di Andalusia in applicazione dell'art. 5, n. 1, della detta direttiva e, dall'altra, che le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera avrebbero di conseguenza dovuto essere oggetto del trattamento secondario di cui al n. 2 dello stesso articolo.

52 Per quanto riguarda la prima parte della censura, vertente sulla designazione del fiume Antas quale area sensibile, occorre in primo luogo ricordare che, nella sentenza 15 maggio 2003, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4947), la Corte ha già dichiarato che non avendo proceduto all'individuazione di varie aree sensibili del suo territorio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva 91/271. Nel corso del procedimento che ha dato origine a tale sentenza, come emerge dai suoi punti 14 e 20, la Commissione aveva riconosciuto che la Comunità autonoma di Andalusia aveva designato le aree sensibili che la riguardano, ne aveva pubblicato i nomi nel suo bollettino ufficiale e ne aveva informato la Commissione; inoltre, il governo spagnolo aveva rilevato che la Commissione aveva riconosciuto che tale Comunità autonoma, in particolare, aveva designato le aree sensibili situate nelle sue acque costiere. Di conseguenza, l'inadempimento constatato all'epoca dalla Corte, al punto 23 della detta sentenza, verteva sulla mancata designazione delle aree sensibili rientranti nella sfera di competenza di altre Comunità autonome, ad esclusione, in particolare, delle aree sensibili appartenenti alla Comunità autonoma d'Andalusia.

53 Tuttavia, il fatto che nella citata sentenza Commissione/Spagna la Corte abbia dichiarato che la carenza nella designazione delle aree sensibili non riguardasse la Comunità autonoma di Andalusia non osta all'esame della censura vertente sulla violazione della . Tale censura è infatti fondata su elementi di cui la Commissione non era a conoscenza all'epoca della fase precontenziosa del procedimento che precede il ricorso alla Corte in questa causa, elementi provenienti da una relazione redatta per conto della Commissione dalla società ERM nel gennaio 2000, in data posteriore a quella del parere motivato nella stessa causa. Quindi la Commissione, in base a tale relazione sul controllo delle aree sensibili e vulnerabili in Spagna, poteva benissimo rilevare che sussistevano talune carenze nell'attuazione della ed avviare, su tale base, una nuova azione per inadempimento.

54 In secondo luogo, dalla detta relazione - di cui il governo spagnolo, sotto questo profilo, non ha contestato il contenuto - si evince che le acque del fiume Antas sono soggette ad eutrofizzazione, presentano un elevato tenore di nitrato e, tenuto conto della vicinanza di alberghi e centri turistici, ricevono notevoli quantitativi di nutrienti. Orbene, tali criteri si annoverano tra quelli che, in forza dell'allegato II della , gli Stati membri devono prendere in considerazione per procedere all'individuazione delle aree sensibili. Peraltro, la Commissione ha indicato, senza che il governo spagnolo contestasse tale affermazione, che le autorità spagnole hanno proposto di designare il detto fiume quale sito di importanza comunitaria nella rete Natura 2000, considerata la presenza di tartarughe «testudo graeca» nelle acque di tale fiume. Ora, siffatto elemento, pur se non menzionato tra i criteri riportati al detto allegato II, rappresenta un'ulteriore prova del particolare interesse alla tutela dell'ambiente idrico in questione dallo scarico di acque reflue urbane trattate in modo

insufficiente.

55 Il governo spagnolo replica che la Rambla del fiume Antas non è costituita da acque libere naturali, bensì da correnti sotterranee che non potrebbero, in mancanza di luce, essere oggetto di sviluppo di alghe e quindi di eutrofizzazione. Tuttavia, anche se si considerasse esatta tale affermazione, essa non osterebbe all'individuazione di tale area quale area sensibile ai sensi della . Infatti, da una parte, l'allegato II di tale direttiva dispone che le aree sensibili possono essere costituite da un «sistema idrico» e non richiede quindi che l'ambiente idrico sia costituito da acque libere. Dall'altra, lo stesso allegato menziona altri criteri, oltre a quello dell'eutrofizzazione, segnatamente l'elevata concentrazione di nitrati, per determinare se un'area vada considerata sensibile.

56 Il fiume Antas doveva quindi essere interamente individuato quale area sensibile dalle autorità spagnole.

57 Pertanto la prima parte della censura è fondata.

58 Per quanto riguarda la seconda parte della censura, vertente sul requisito del trattamento secondario, come previsto dall'art. 5, n. 2, della , di cui dovrebbero formare oggetto le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera, occorre rilevare che, da un lato, il governo spagnolo non contesta il fatto che tali acque subiscano solo un trattamento primario.

59 Dall'altro, dai dati prodotti dalla Commissione nella replica si evince che, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, considerata la popolazione permanente del comune di Vera - stimata nell'ordine di circa 8 000 abitanti - e il notevole afflusso turistico estivo che interessa la regione in esame, il detto agglomerato presenta un a.e. superiore a 10 000. Dato che le acque reflue urbane di tale agglomerato sono scaricate in un'area che, come detto, avrebbe dovuto essere individuata quale area sensibile, le autorità spagnole dovevano provvedere affinché tali acque, prima di essere scaricate nella detta area, fossero sottoposte, prima del 31 dicembre 1998, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 della , ossia ad un trattamento secondario.

60 L'argomento del governo spagnolo vertente sul fatto che il termine fissato dalla per gli agglomerati con un numero di a.e. compreso tra 2 000 e 15 000 scade solo il 31 dicembre 2005 non può essere accolto, anche se si ritenesse che l'agglomerato di Vera rientri in tale categoria. L'art. 3, nn. 1 e 2, della detta direttiva fissa infatti tale termine per la realizzazione di reti fognarie e per l'attuazione di un trattamento secondario solo per gli scarichi di acque reflue urbane di tale categoria di agglomerati effettuati fuori dalle aree sensibili. Il detto termine non è quindi in nessun caso applicabile agli scarichi di acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera.

61 Quanto alla circostanza, fatta valere dal governo spagnolo, che la società che gestisce l'impianto di trattamento non avrebbe fornito talune informazioni vertenti su uno studio analitico delle acque reflue in esame, essa non rimette in discussione la constatazione che tali acque non sono sottoposte al trattamento prescritto dalla . D'altronde il governo spagnolo, avendo indicato, nella controreplica, che l'impianto di trattamento del comune di Vera, costruito nel 1993, sarebbe stato concepito per essere in grado di soddisfare adeguatamente, nel 2011, i requisiti della normativa in materia di scarichi nelle aree sensibili, ha ammesso che tali requisiti non erano soddisfatti alla data fissata nel parere motivato.

62 Pertanto, la seconda parte della censura è fondata. Le conclusioni del ricorso fondate sulla violazione della devono quindi essere accolte.

Sulla direttiva 91/676

63 Il governo spagnolo sostiene che la censura vertente sulla violazione della è irricevibile sotto

due profili. Da una parte, tale censura non sarebbe stata menzionata nel parere motivato e la Commissione non potrebbe quindi sollevarla per la prima volta dinanzi alla Corte. Dall'altra, la Commissione avrebbe già avviato, con il n. 2002/2009, un'altro procedimento d'infrazione per inadempimento della detta direttiva, inviando al Regno di Spagna una lettera di diffida riguardante anche la Rambla de Mojácar. Orbene, il principio del ne bis in idem, che sarebbe applicabile ai procedimenti per inadempimento, vieterebbe che due azioni per inadempimento vengano avviate contro uno Stato per la stessa infrazione del diritto comunitario.

64 Per quanto concerne il primo punto, l'argomento del governo spagnolo può solo essere respinto. Dall'insieme degli atti del fascicolo, in particolare dalla lettera di diffida e dal parere motivato inviati al detto Stato membro, risulta infatti che la violazione della costituisce una delle censure che la Commissione ha fatto valere fin dalla fase precontenziosa del procedimento. L'oggetto della controversia è stato così chiaramente circoscritto ed il governo spagnolo è stato messo in condizione di presentare le sue osservazioni e di preparare la propria difesa (v., in questo senso, sentenza 15 dicembre 1982, causa 211/81, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4547, punti 8 e 9). Tale censura figurava quindi nel parere motivato, pur non essendo espressamente menzionata nella parte finale del detto parere, ed è stata presentata in termini analoghi ed abbastanza precisi nel ricorso (v., in questo senso, sentenza Commissione/Danimarca, citata, punti 14 e 15).

65 La censura, quindi, non è irricevibile dopo questa prima analisi.

66 Quanto al secondo punto, anche ritenendo che il principio del ne bis in idem si applichi ai procedimenti per inadempimento, è sufficiente constatare che, nella causa in esame, tale circostanza non influisce sulla ricevibilità della censura. Infatti, se la Corte dichiarasse fondata tale censura, l'unica conseguenza dell'argomento del governo spagnolo sarebbe che la Commissione dovrebbe eventualmente rinunciare al procedimento per inadempimento avviato con il n. 2002/2009, nella parte in cui tale procedimento riguarda la designazione della Rambla de Mojácar quale area vulnerabile.

67 Pertanto la censura non è irricevibile dopo questa seconda analisi.

68 Nel merito, la Commissione sostiene a buon diritto che le autorità spagnole, dichiarando la laguna del fiume Antas area sensibile ai fini della , hanno riconosciuto lo stato di eutrofizzazione delle acque della regione in questione ed il loro alto contenuto di nitrati, come rivelava la relazione della società ERM relativa al controllo delle aree sensibili e vulnerabili in Spagna. D'altronde, nel controricorso il governo spagnolo ammette che il contenuto di nitrati di tali acque, che costituisce uno dei criteri di designazione delle aree vulnerabili di cui all'art. 1 della , è superiore a 50 mg per litro.

69 Per giustificare la mancata designazione della Rambla de Mojácar quale area vulnerabile, il governo spagnolo afferma che l'altro criterio per la designazione stabilito dal detto art. 1, relativo al fatto che la presenza di nitrati dovrebbe essere dovuta all'attività agricola, non è soddisfatto.

70 Questo argomento non può però essere accolto. Come la Corte ha già dichiarato, infatti, affinché talune acque siano considerate «inquinata», ai sensi, in particolare, dell'art. 3, n. 1, della , e che sia obbligatoria la loro designazione come zone vulnerabili, in applicazione dell'art. 3, n. 2, della detta direttiva, non è necessario che i composti azotati di origine agricola contribuiscano in modo esclusivo all'inquinamento, ma basta che essi vi contribuiscano significativamente (v., in questo senso, sentenza 29 aprile 1999, causa, Standley e a., Racc. pag. I2603, punti 30 e 35).

71 Nella controplica, il governo spagnolo afferma che la designazione della Rambla de Mojácar

quale area vulnerabile non presenterebbe alcun interesse nel contesto della causa in esame, dato che tale area formerebbe un settore idrogeologico diverso da quello della Rambla del fiume Antas, che è l'unico interessato da questo ricorso. Di conseguenza tale argomento non è fondato. La mancata designazione della Rambla de Mojácar quale area vulnerabile ai sensi della è infatti fatta valere dalla Commissione quale censura distinta da quella vertente sulla mancata individuazione della Rambla del fiume Antas quale area sensibile a norma della . Contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, il ricorso non verte solo sulla Rambla del fiume Antas. Per lo stesso motivo, l'argomento del governo spagnolo secondo cui i dati tratti da una pubblicazione dell'Instituto Geológico y Minero de España riguarderebbero l'unità idrogeologica del Bajo Almanzora, che non corrisponderebbe all'area considerata nella procedimento d'infrazione, deve essere respinto.

72 Quanto all'obiezione del governo spagnolo relativa al fatto che i dati contenuti nella relazione predisposta dalla società ERM non presenterebbero lo stesso grado di affidabilità di quelli raccolti per conto della Giunta dell'Andalusia, essa non è idonea a dimostrare che l'inquinamento da nitrati non è dovuto all'attività agricola.

73 Infine, il governo spagnolo sostiene inutilmente che se si dividono gli apporti di fertilizzanti per la superficie dei terreni sui quali viene applicato il colaticcio, il contenuto di nitrato è nettamente inferiore a 170 kg per ettaro, soglia stabilita dall'allegato III, n. 2, della . La censura non verte, infatti, sulla circostanza che l'azienda suinicola in questione applica il colaticcio in violazione della , bensì sul fatto che il Regno di Spagna non ha designato la Rambla de Mojácar quale area vulnerabile. Pertanto questo argomento del governo spagnolo è inconferente e deve essere respinto.

74 Ebbene, nella fattispecie, per quel che riguarda l'unità idrogeologica 06.06 (Bajo Almanzora), il governo spagnolo non ha addotto alcun dato preciso che consenta di rimettere in discussione l'asserzione della Commissione secondo cui l'apporto delle fonti agricole all'inquinamento da nitrati è significativo.

75 Da quanto precede risulta che la censura vertente sulla violazione della è fondata.

Sulla direttiva 85/337

76 La Commissione rileva che l'azienda suinicola non è stata assoggettata, prima della sua costruzione, anteriore al 14 marzo 1999, data limite per il recepimento della , o prima del suo ampliamento, che sarebbe successivo a tale data, a valutazione del suo impatto ambientale, in violazione degli artt. 2 e 4, n. 2, della , anche nella sua versione iniziale.

77 Il governo spagnolo sostiene che la Commissione non ha precisato se l'inadempimento riguardava l'una o l'altra versione di tale direttiva e che di conseguenza la censura è irricevibile. In subordine, esso ritiene che tale censura sia infondata. Nella replica, la Commissione ha indicato che l'azienda in questione è stata creata prima dell'entrata in vigore della e che quindi tale , nella versione iniziale, è l'unica applicabile alla fattispecie.

78 A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che tale azienda suinicola è stata creata nel 1976 e che la Commissione non ha contestato questo dato. Orbene, in tale periodo nessuna disposizione di diritto comunitario obbligava le autorità spagnole a valutare l'impatto ambientale della detta azienda. Il termine per il recepimento della , nella versione iniziale, è scaduto il 3 luglio 1988 e la Corte ha statuito che tale direttiva non poteva obbligare gli Stati membri ad effettuare valutazioni dell'impatto ambientale di progetti, anche assoggettati ad autorizzazione, ma realizzati prima di tale data (v., in questo senso, sentenza 11 agosto 1995, causa., Commissione/Germania, Racc. pag. I2189, punto 32, per quanto riguarda progetti la cui domanda di autorizzazione è stata presentata dopo il 3 luglio 1988).

79 In secondo luogo, dagli atti di causa risulta che, dopo il 14 marzo 1999, data di scadenza del termine per il recepimento della , l'allevamento in questione è stato oggetto di una nuova procedura di autorizzazione, a norma della legge n. 7/1994. Tale legge prevede che la concessione dell'autorizzazione agli allevamenti di suini con più di 100 scrofe da allevamento e 500 suini da ingrasso – categoria cui appartiene il detto allevamento, che consta di circa 2 800 capi – è subordinata alla realizzazione di una relazione sulla valutazione ambientale.

80 Orbene, la Commissione non ha dimostrato in che modo le autorità spagnole, nello svolgimento di tale nuova procedura di autorizzazione e prima del 26 settembre 2001, data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, avrebbero violato la .

81 Le autorità spagnole si sono infatti conformate alla regola in base alla quale la valutazione ambientale è d'obbligo, anche per progetti realizzati prima della scadenza del termine per il recepimento della , se tali progetti sono stati autorizzati senza essere stati preceduti da siffatta valutazione e sono oggetto di un nuovo procedimento di autorizzazione avviato dopo tale data (v., in questo senso, per quanto riguarda la nella versione iniziale, sentenza 18 giugno 1998, causa , Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Racc. pag. I3923, punti 23 e 25, a proposito di progetti autorizzati prima del 3 luglio 1988 ma non preceduti da una valutazione ambientale e oggetto di un nuovo procedimento di autorizzazione avviato dopo quest'ultima data).

82 Da un lato, dai documenti versati nel fascicolo emerge che le autorità spagnole, a norma della legge n. 7/1994 – la cui conformità alla non è contestata dalla Commissione –, hanno avviato un procedimento di valutazione ambientale che consente di verificare se l'allevamento in questione poteva essere autorizzato e se la sua situazione amministrativa poteva eventualmente essere sanata. Nel maggio 1999, le dette autorità hanno infatti chiesto al proprietario di tale allevamento gli elementi per predisporre una relazione ambientale. Tale relazione è stata redatta, nel luglio 2000 dalla società Tecnomia, su richiesta della Confederación Hidrograficas del Sur, e trasmessa alla Commissione nell'ottobre 2000.

83 Dall'altra, le autorità spagnole hanno proceduto ad un'ispezione dell'allevamento in questione e hanno deciso, visto il risultato negativo di tale ispezione, che non era possibile autorizzare il detto stabilimento. Il 18 aprile 2001 le stesse autorità hanno quindi emesso un parere sfavorevole alla concessione dell'autorizzazione a tale allevamento ed hanno chiesto al comune di Vera di adottare i provvedimenti necessari per chiuderlo. Infine, l'8 agosto 2001 è stata avviata una procedura di sanzione a carico della persona che dirige lo stabilimento in esame.

84 Pertanto, le autorità spagnole hanno attuato correttamente l'obbligo di valutazione ambientale previsto dalla legge n. 7/1994. Di conseguenza, l'inadempimento del diritto comunitario lamentato dalla Commissione a tale riguardo non è fondato.

85 Da quanto precede risulta che la censura vertente sul fatto che il Regno di Spagna avrebbe violato gli artt. 2 e 4, n. 2, della , anche nella sua versione iniziale, deve essere respinta senza che sia necessario esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo.

Sulla direttiva 75/442

86 La Commissione sostiene che l'azienda in questione produce rifiuti in grande quantità, in particolare colaticcio e carogne, e che tali rifiuti, in mancanza di una normativa comunitaria specifica relativa alla loro gestione, sono disciplinati dalla . Ebbene, tale azienda opererebbe senza l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'art. 9 di tale direttiva e i detti rifiuti, come riconosciuto dalle stesse autorità spagnole, verrebbero scaricati senza controlli sui terreni vicini, in spregio agli obblighi in materia di ricupero o smaltimento oggetto dell'art. 4 della stessa direttiva. Infine, la

detta azienda non sarebbe stato oggetto di alcun adeguato controllo periodico da parte delle competenti autorità, in violazione dell'art. 13 della detta direttiva.

87 A tale riguardo occorre ricordare che l'ambito di applicazione della nozione di «rifiuto», ai sensi della direttiva 75/442, dipende dal significato del termine «disfarsi», di cui all'art. 1, lett. a), primo comma, della detta direttiva (v. sentenza 18 dicembre 1997, causa C129/96, *InterEnvironnement Wallonie*, Racc. pag. I7411, punto 26).

88 In determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto del quale l'impresa non cerca di «disfarsi» ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari. Non vi è, in tal caso, alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni della detta direttiva, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che, dal punto di vista economico, hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti, a condizione che tale riutilizzo non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione (v. sentenza 18 aprile 2002, causa C9/00, *Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus*, Racc. pag. I3533, punti 34-36).

89 La Corte ha così giudicato che detriti o sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera sfuggono alla qualifica di rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 quando il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva di queste sostanze (v., in questo senso, sentenza 11 settembre 2003, causa, *AvestaPolarit Chrome*, Racc. pag. I8725, punto 43). La Corte ha anche dichiarato che non costituisce un rifiuto ai sensi della detta direttiva il coke da petrolio prodotto volontariamente, o risultante dalla produzione simultanea di altre sostanze combustibili petrolifere, in una raffineria di petrolio ed utilizzato con certezza come combustibile per il fabbisogno di energia della raffineria e di altre industrie (ordinanza 15 gennaio 2004, causa, *Saetti e Frediani*, Racc. pag. I1005, punto 47).

90 Come afferma giustamente il governo del Regno Unito nella sua memoria di intervento, degli effluenti di allevamento possono, alle medesime condizioni, sfuggire alla qualifica di rifiuti, se vengono utilizzati come fertilizzanti dei terreni nell'ambito di una pratica legale di spargimento su terreni ben individuati e se lo stoccaggio del quale sono oggetto è limitato alle esigenze di queste operazioni di spargimento.

91 Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non occorre limitare quest'analisi agli effluenti d'allevamento utilizzati come fertilizzanti sui terreni che appartengono allo stesso stabilimento agricolo che li ha prodotti. Infatti, come la Corte ha già giudicato, una sostanza può non essere considerata un rifiuto ai sensi della se viene utilizzata con certezza per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l'ha prodotta (v. in questo senso ordinanza *Saetti e Frediani*, citata, punto 47).

92 Per contro, l'analisi che permette di considerare, in determinate situazioni, che un residuo di produzione non è un rifiuto ma un sottoprodotto o una materia prima riutilizzabile nella continuità del processo di produzione, non può essere applicata alle carogne di animali da allevamento qualora questi animali siano morti nell'allevamento e non siano stati abbattuti ai fini del consumo umano.

93 Queste carogne non possono, infatti, per norma generale, essere riutilizzate ai fini dell'alimentazione umana. Esse sono considerate dalla normativa comunitaria, in particolare dalla del Consiglio 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE [(GU L 363, pag. 51; la direttiva 90/667 è stata abrogata, dopo la data fissata nel parere motivato, dall'art. 37 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1), come «rifiuti di origine animale» e, inoltre, come rifiuti che rientrano nella categoria dei «materiali ad alto rischio», che devono essere trasformati presso impianti riconosciuti dagli Stati membri o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. La stessa prevede che tali materiali possano essere utilizzati per l'alimentazione di animali che non sono destinati al consumo umano, ma soltanto in virtù di autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri e sotto la vigilanza veterinaria delle autorità competenti.

94 In nessun caso le carogne di animali morti nell'azienda in questione possono pertanto essere utilizzate in condizioni che permetterebbero di sottrarle alla qualifica di rifiuti ai sensi della . Il detentore di tali carogne ha certamente l'obbligo di disfarsene, con la conseguenza che tali materiali vanno considerati rifiuti.

95 Nella fattispecie, per quanto riguarda, in primo luogo, il colaticcio prodotto dall'allevamento, dai documenti del fascicolo risulta che tale colaticcio viene utilizzato come fertilizzante agricolo e applicato a tal fine a terreni ben individuati. Esso viene immagazzinato in una fossa in attesa dello spandimento. La persona che dirige lo stabilimento in esame non cerca quindi di disfarsene, cosicché tale colaticcio non costituisce un rifiuto ai sensi della .

96 La circostanza che nel catalogo europeo dei rifiuti, tra i «rifiuti provenienti da produzione (...) in agricoltura», compaiano le «feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito», non è tale da porre nuovamente in dubbio questa conclusione. Tale menzione generica degli effluenti d'allevamento non prende infatti in considerazione le condizioni in cui i detti effluenti vengono utilizzati e che sono determinanti ai fini dell'analisi della nozione di rifiuto. D'altra parte, la nota introduttiva che compare nell'allegato del catalogo europeo dei rifiuti specifica che esso non è «esaustivo» e che «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto», «ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

97 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo cui il codice di buone pratiche agricole adottato dalla Giunta dell'Andalusia nella fattispecie non sarebbe rispettato, come non lo sarebbero i quantitativi massimi per lo spandimento fissati all'allegato III della , esso non influisce sulla qualificazione del colaticcio alla luce della . Il fatto che le pratiche di spandimento per quanto riguarda l'allevamento in questione non siano del tutto conformi a tale codice di buone pratiche agricole ed alla potrebbe configurare un inadempimento degli obblighi derivanti da quest'ultima direttiva, ma non dimostra che il colaticcio sia scaricato senza controlli nell'ambiente a condizioni che consentano di considerarlo un rifiuto.

98 Dato che la Commissione non ha fatto valere la violazione della sotto questo profilo, ma si è limitata a lamentare un inadempimento della , la censura relativa alla violazione di quest'ultima deve essere respinta nella parte in cui si riferisce al colaticcio.

99 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le carogne di cui è stata accertata la presenza

nell'allevamento in esame e che devono essere considerate rifiuti ai sensi della , come indicato al punto 94 della presente sentenza, il governo spagnolo sostiene nondimeno che tali carogne sarebbero «già coperte da un'altra normativa» e sarebbero pertanto escluse dall'ambito di applicazione di tale direttiva, in conformità all'art. 2, n. 1, lett. b), sub iii), di essa.

100 La Corte ha già giudicato che tale nozione di «altra normativa» può comprendere sia una normativa comunitaria, sia una normativa nazionale che contempli una categoria di rifiuti menzionata all'art. 2, n. 1, lett. b) della direttiva 75/442, a condizione che tale normativa, nazionale o comunitaria, riguardi la gestione dei detti rifiuti in quanto tali e porti ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva (v. sentenza AvestaPolarit Chrome, citata, punto 61).

101 Orbene, senza che sia necessario pronunciarsi, in questa causa, sulle critiche mosse dalla Commissione in sede di udienza nei confronti della citata sentenza AvestaPolarit Chrome, per quanto riguarda le carogne in esame il legislatore comunitario ha adottato un'«altra normativa» comunitaria diversa dalla , ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di tale direttiva.

102 La riguarda infatti, in particolare, la gestione di tali carogne come rifiuti. Essa fissa norme precise applicabili alla detta categoria di rifiuti, prescrivendo in particolare che essi siano sottoposti a trasformazione presso stabilimenti riconosciuti o eliminati mediante incinerazione o sotterramento. Essa definisce, ad esempio, le ipotesi in cui tali rifiuti, se non possono essere trasformati, devono essere inceneriti o sotterrati. Precisa così, all'art. 3, n. 2, che tali rifiuti possono essere inceneriti o sotterrati, in particolare, se «la quantità e la distanza non giustifichino la raccolta dei rifiuti» e che «[q]ueste carogne o rifiuti devono essere sotterrati in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi. Prima del sotterramento, i rifiuti o le carogne devono essere cosparsi, se necessario, con un opportuno disinfettante autorizzato dall'autorità competente». La stessa direttiva stabilisce anche i controlli e le ispezioni che devono essere effettuati dagli Stati membri e dispone, all'art. 12, che esperti veterinari della Commissione possono, in determinati casi, eseguire ispezioni in loco, in collaborazione con le autorità nazionali. Il regolamento n. 1774/2002, adottato in seguito alla crisi sanitaria detta della «mucca pazza» ed entrato in vigore dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, stabilisce prescrizioni ancora più precise in ordine al magazzinaggio, al trattamento e all'incenerimento dei rifiuti di origine animale.

103 Le disposizioni della disciplinano l'impatto ambientale del trattamento delle carogne e, grazie al loro grado di precisione, impongono un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello prescritto dalla . Esse costituiscono pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nella sua replica, un'«altra normativa» che disciplina questa categoria di rifiuti e che permette di considerare che tale categoria è esclusa dall'ambito di applicazione della detta direttiva, senza che sia necessario valutare se anche la normativa nazionale invocata dal governo spagnolo sia costitutiva di simile «altra normativa».

104 La non è dunque applicabile alle carogne in esame. Poiché la Commissione ha invocato soltanto l'inosservanza di tale direttiva, la censura deve essere respinta nella parte in cui verte sulle dette carogne.

105 Di conseguenza, tale censura deve essere interamente respinta.

Sulla

106 Secondo la Commissione, dalla lettera 20 giugno 2001, con cui le autorità spagnole hanno risposto alla lettera di diffida, emerge che l'area occupata dell'azienda agricola in questione è

inquinata da nitrati, sostanze che compaiono nell'elenco II, punto 3, della , e che tale area non è stata oggetto di uno studio idrogeologico preventivo, in violazione degli artt. 3, lett. b), 5, n. 1, e 7 della detta direttiva.

107 Tuttavia il governo spagnolo ha giustamente rilevato che l'utilizzo del colaticcio come fertilizzante è un'operazione che risponde nella maggioranza dei casi a corrette pratiche agricole piuttosto che un'«operazione di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione di dette sostanze», ai sensi dell'art. 5 della stessa direttiva.

108 Inoltre, il regime di protezione delle acque dall'inquinamento proveniente dagli effluenti d'allevamento non si basa sulla , bensì sulla , il cui oggetto è proprio quello di contrastare l'inquinamento idrico risultante dallo spandimento e dallo scarico di deiezioni del bestiame o dall'uso eccessivo di fertilizzanti e che contiene provvedimenti per la gestione che gli Stati membri devono imporre agli agricoltori. Orbene, se si interpretasse l'art. 5 della nel senso che gli Stati membri devono sottoporre a indagine preventiva, che implica, in particolare, uno studio idrogeologico dell'area interessata, l'utilizzo del colaticcio o, più in generale, degli effluenti d'allevamento, come fertilizzanti agricoli, il regime di tutela istituito dalla si sostituirebbe in parte a quello della .

109 Le autorità spagnole non erano quindi tenute, in base alla , a sottoporre l'utilizzo agricolo del colaticcio proveniente dall'allevamento in esame alla procedura di autorizzazione prevista da tale direttiva né, di conseguenza, a realizzare uno studio idrogeologico nell'area interessata.

110 Pertanto, la censura vertente sulla violazione della deve essere respinta.

111 Da tutto quanto precede risulta che il Regno di Spagna:

- non avendo provveduto affinché le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera fossero sottoposte al trattamento previsto dall'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 91/271, ossia ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 di tale direttiva e
- non avendo designato come zona vulnerabile la Rambla de Mojácar, in violazione delle disposizioni dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva 91/676,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

112 Per il resto il ricorso è respinto.

Sulle spese

113 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza dell'art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

114 Nella presente controversia occorre tener conto del fatto che il ricorso non è stato accolto relativamente all'integralità delle censure d'inadempimento fatte valere dalla Commissione.

115 Occorre pertanto condannare il Regno di Spagna a due terzi del totale delle spese. La Commissione è condannata a sopportare il rimanente terzo.

116 In conformità all'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno Unito sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il Regno di Spagna, non avendo provveduto affinché le acque reflue urbane dell'agglomerato di Vera fossero sottoposte al trattamento previsto dall'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ossia ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all'art. 4 di tale direttiva, e non avendo designato come

zona vulnerabile la Rambla de Mojácar, in violazione delle disposizioni dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il rimanente terzo.

4) Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

Firme

* Lingua processuale: lo spagnolo.